

Genesi e configurazione del Capitolo della Cattedrale di Grosseto

(Tratto da "Terra Nostra")



Per Capitolo, in genere, si intende il Collegio dei Chierici di qualche Chiesa, istituito per svolgere il culto divino e altre funzioni. Si ha il Capitolo Cattedrale quando il Collegio dei Chierici è eretto nella Chiesa Cattedrale dal Romano Pontefice con lo specifico incarico di coadiuvare il Vescovo a guisa di suo Senato e Consiglio e, sede vacante, supplire lo stesso Vescovo nel governo della Diocesi e, secondariamente, rendere, con le proprie prestazioni, più solenne il culto nella Chiesa. Si ha invece il Capitolo Collegiale quando il Collegio dei Chierici è eretto dal Romano Pontefice con l'unico scopo di rendere più solenne il culto nella Chiesa. E' il fine pertanto, più che la istituzione, a distinguere i due Capitoli.

I membri del Capitolo sono detti Canonici o perché a norma dell'uso introdotto da S. Agostino vivevano in comune (vita canonica) o perché iscritti nel Canone o Matricola della Chiesa a carico della quale vivevano, o perché vivevano secondo particolari canoni o infine perché recitavano in comune le ore canoniche.

I Canonici sono effettivi, quando di fatto svolgono il loro ufficio; quelli di natura patrimoniale, senza averne i doveri. Si hanno inoltre i Canonici Mensali quando il loro appannaggio è costituito da un unico fondo detto Massa Capitolare o Mensa Capitolare, indiviso e dal quale vengono ripartite le rendite annuali; sono detti invece Canonici Extramensali, quelli le cui rendite sono costituite da lasciti testamentari, che hanno permesso anche la loro erezione.

Spesso fanno parte del Capitolo altri Ufficiali, che coadiuvano i Canonici, per il maggior decoro del culto divino. Questi hanno vari nomi, ma per lo più sono detti Cappellani corali.

Infine è bene ricordare che presso le Chiese e nei loro altari, spesso venivano eretti dei Benefici Semplici, non facenti parte del Capitolo, ma con l'unico scopo di poter officiare l'altare nel quale avevano la loro fondazione.

L'erezione dei Capitoli Cattedrali o Collegiali, il loro mutamento e la loro soppressione spettano alla Santa Sede. Alla Santa Sede spetta pure la nomina delle Dignità.

IL conferimento invece degli altri Canonici spetta al Vescovo "audito Capitulo", salvi solamente i diritti di fondazione. Il Diritto Canonico revoca qualsiasi consuetudine contraria a questo proposito o qualsiasi privilegio.

A tutti i Capitolari competevano i doveri della residenza, della recita in comune dell'Ufficio Divino, e della partecipazione, secondo i turni prestabiliti, alle varie cerimonie liturgiche.

Competono altresì i diritti di sedere in coro, di procedere processionalmente secondo l'ordine di precedenza loro spettante, di fregiarsi delle insegne onorifiche (estremamente variabili però da Chiesa a Chiesa), ma soprattutto possono esprimere il loro parere deliberante nelle sedute capitolari (la cosiddetta voce in Capitolo). Si tratta in questo caso di un diritto-dovere, dal quale tuttavia sono esclusi i Canonici Onorari.

Molto varia è anche la struttura economica dei Capitoli. I beni originari, dal reddito da cui veniva tratto, un tempo, il necessario per la vita in comune dei Capitolari (Massa grande) si sono per lo più scissi in singoli Benefici numerati, cosicché il numero dei Canonici è fisso, ma sussiste ancora, non di rado, un piccolo patrimonio indiviso (Massa piccola) dal quale vengono tratti i cespiti per medaglie di presenza ai Capitolari più assidui.

Genesi e struttura originaria

1-Genesi

Il Capitolo della Cattedrale di Grosseto, composto originariamente di otto Canonici e della unica dignità propositurale, a detta di una memoria di un Anonimo che si conserva nell'Archivio della Curia Vescovile di Grosseto, sarebbe stato istituito sotto il Pontificato di Sisto IV (9-8-1471 – 12-8-1484).

<Il Proposto – è detto nella Memoria – e otto canonici furono istituiti da principio sotto Sisto IV>. Probabilmente l'Anonimo si rifà alla Bolla di Sisto IV del 2 maggio 1479, che dettava norme per regolare il possesso dei beni del Capitolo più che trattare della istituzione del medesimo. E' da supporre infatti che già al momento in cui fu trasferita la sede vescovile da Roselle a Grosseto nel 1138, il Capitolo esistesse e che anzi la sua erezione sia avvenuta nell'atto stesso del trasferimento.

Anche se infatti manca un documento che attesti la data e le circostanze della istituzione canonica del Capitolo, tuttavia una Bolla del pontefice Celestino II, indirizzata al vescovo di Grosseto Rolando e al Priorio (Proposto) e Canonici della Cattedrale di Grosseto, fornisce la certezza dell'esistenza del Capitolo già nell'anno 1143. La Bolla stessa poi, indirizzata al Vescovo Rolando, lo stesso che prima Vescovo di Roselle, fu trasferito dalla sede grossetana il 9 aprile 1138; la data: 23-12-1143, a soli 5 anni di distanza dal 1138 che stabiliva il passaggio per il Vescovo dalla sede rosellana a quella grossetana, e il fatto che si parli del priore e dei canonici di Grosseto come di una realtà ormai nota, ci conferma nella opinione che

l'erezione del Capitolo avvenisse al momento stesso del trasferimento della sede vescovile.

Né è da pensare, come afferma Francesco Anichini, nella sua Storia Ecclesiastica della Città e Diocesi di Grosseto, vol 1 pag. 34bis, che il Capitolo fosse quello già esistente a Roselle e trasferito a Grosseto, nell'atto stesso del cambiamento di sede, poiché nella Bolla sopra citata si parla sia del Capitolo di Roselle sia di quello di Grosseto e l'oggetto della Bolla, anzi, verte su alcune divergenze economiche tra i due Capitoli. Probabilmente la Santa Sede, al momento del trasferimento, lasciò in essere il Capitolo Rosellano, per l'ufficiatura della vecchia Cattedrale almeno fino al suo esaurimento naturale, e ne istituì un altro per la sede grossetana.

Di fatto, quello riferito è l'unico documento che ci parli contemporaneamente dei due Capitoli. I documenti posteriori parlano sempre ed esclusivamente del Capitolo Grossetano. Si veda a questo proposito l'asserto del Vadingo, del 1220, riferito nelle Memorie di mons. Claudio Borghesi, secondo il quale gli otto Canonici sarebbero stati eretti con i Beni già dei Monasteri di S. Fortunato e della SS. Annunziata. Come pure uno strumento del 7 luglio 1266 che, mentre precisa i possessi della Mensa vescovile, indica un Mulino della Salica come goduta dai Canonici del Capitolo della Cattedrale (cfr. Anichini pag.84 bis).

2-Struttura originaria

I documenti riferiti asseriscono che alle sue origini il Capitolo era composto di una unica dignità (Il Proposto) e di otto Canonici che chiameremo di prima istituzione, per distinguerli dagli altri che furono istituiti in seguito.

A) PROPOSITURA

Origine

La Propositura esiste senza dubbio dal momento stesso che ebbe vita il Capitolo della Cattedrale di Grosseto. La Bolla Pontificia di Celestino II del 23 dicembre 1143, parla in modo molto chiaro di Canonici e "Priore" e ognuno capisce che si allude alla unica dignità che presiedeva il Capitolo. I documenti successivi, insieme ai Canonici, sempre ricordano il Proposto. Pertanto sembra logico concludere che la Propositura vide la luce al momento stesso in cui sorse il Capitolo.

Essendo l'unica dignità, fu sempre di conferimento pontificio ed ebbe annessa la cura d'anime della Parrocchia della Cattedrale, che comprendeva tutti gli abitanti della città e quelli di gran parte della pianura maremmana. Secondo l'asserzione di Giovanni Bollandò negli atti dei Santi, la Propositura sarebbe stata eretta e governata alle origini dai Monaci Guglielmiti. Cita a proposito una Bolla del Concilio di Basilea, per la quale la parrocchia avrebbe avuto la sua sede nella Chiesa di San Pietro prima di essere trasferita nella Chiesa Cattedrale (cfr. Anichini pag. 149).

Al Proposto, nella sua qualità di curato della Parrocchia della Cattedrale, spettava il dovere di vigilare e custodire il suo gregge in ogni suo bisogno e non potendo espletare pienamente il suo compito di persona, poteva essere coadiuvato da uno o due cappellani coadiutori, da valersene però solamente in caso di necessità (cfr. Decreto del visitatore apostolico mons. Bosio, vescovo di Perugia del 1575, che, tra l'altro, dispone: <Cappellani etiam opera et auxilium in iis tantum adhibeant in quibus Praepositus vel propter populi multitudinem aut alio legitimo impedimento supplere non possit>).

I cappellani furono inizialmente scelti tra i Padri di S. Francesco, quindi tra i Canonici Mensali. Probabilmente anzi era il Capitolo in solidum che si impegnava a svolgere questa mansione, che poi era esercitata a turno dai veri capitolari. (Risulta infatti per es. che il Proposto Serafini pagava 30 scudi all'anno al Capitolo per questo aiuto).

Ai cappellani venivano corrisposti stipendi vari, a seconda dei tempi. Mons. Sansedoni precisò che al cappellano dovevano essere dati 60 scudi all'anno e metà delle offerte raccolte in Chiesa.

Nel 1669 mons. Ugolini invece prescrisse 3 scudi al mese, oltre agli incerti derivanti dai funerali, dai matrimoni ecc... Al Proposto, come capo del Capitolo, spettava il primo posto in coro e nelle processioni; indire le adunanze capitolari; fare le intimazioni ai Canonici il giorno precedente la sessione; presentare le proposizioni degli affari e delle questioni da trattarsi... Tali mansioni sono rimaste inalterate nella loro sostanza, fino a questi ultimi tempi. Solamente nell'anno 1949 la Propositura è stata sgravata del peso della cura delle anime, per rimanere solamente dignità capitolare con i diritti e i doveri annessi. In tale anno, e precisamente il 10 dicembre, una Bolla della Dataria Apostolica (n.506/49) concedeva

l'esonero al Proposto della Cattedrale di Grosseto della cura d'anime della Parrocchia stessa. Il provvedimento ebbe riconoscimento agli effetti civili il 30 agosto 1952.

Beni

Ingenti erano nei tempi antichi i beni posseduti dalla Propositura. Si ricordano circa 190 moggia di terre; varie case poste in Grosseto, tra le quali quelle fatte costruire nel 1576 dal Proposto Giovanni Pedroni; Censi nella Corte di Montepescali; nella Corte di Lucignano d'Arbia; terre con noci e castagni nella Corte di Torniella...

Tale cumulo di beni si era avuto in seguito a lasciti di pie persone e anche se ora rimane pressoché impossibile determinare quali beni siano stati lasciati dai singoli oblatori e la loro consistenza, tuttavia si può ricordare il loro nome. Tra i più munifici furono senz'altro: il Canonico Pomponio Sarti; Pasquino Manetti; Andrea Visciani; Giuseppe Marziali... Gli obblighi che gravavano sulla Propositura nei loro confronti ci danno valida testimonianza dei loro legati.

Ai beni immobili si devono aggiungere *le oblazioni*, che nei tempi passati erano piuttosto ingenti, e le *Decime*. All'origine però la Propositura non godeva delle rendite della Massa Capitolare. Col tempo invece anche essa in qualche modo ne fece parte. Avvenne ciò mentre era Proposto Giacomo di Niccolò. Questi, per incrementare le rendite della Massa Capitolare, piuttosto esigue, donò le decime parrocchiali, che ascendevano a 20 moggia di grano all'anno al Capitolo, purché però esso e i suoi successori potessero in perpetuo usufruire, per la nona parte, delle distribuzioni alla pari con gli altri Canonici. Tale decisione rimase approvata dalla Bolla di Sisto IV del 2 maggio 1479. In tale Bolla fu anche imposto ai Canonici non residenti l'obbligo di tornare alla sede, pena la perdita della loro prebenda. Lo strumento delle decime propositurali alla massa capitolare fu rogato il 9 ottobre 1480 da Bernardino Corsini di Belforte.

Obblighi

Gli obblighi del Proposto debbono essere considerati sotto un duplice aspetto: obblighi del Proposto come parroco della Cattedrale e obblighi del Proposto nella sua qualifica di Canonico.

Sotto il primo aspetto doveva soddisfare a tutti gli obblighi propri dei parroci e in primo luogo applicare la S. Messa pro populo in tutte le festività. Spettava altresì a lui l'onere di provvedere alla cera, al mantenimento dei sacri paramenti e pagare 10 scudi all'anno per il predicatore quaresimale. Quest'ultimo onere fu assunto dal Vescovo, al tempo di mons. Bernardino Pecci, per sé e per i suoi successori. Il 4 marzo 1718 infatti il Proposto Giacomo Malagrida accondiscese ad una richiesta del Vescovo e gli cedè una parte della propria abitazione dietro l'impegno, come detto, da parte del Vescovo di pagare i 10 scudi annui al predicatore. La Santa Sede ratificò la transazione il 26 marzo 1718.

Nella sua qualità di Canonico e Proposto della Cattedrale doveva, al pari di tutti gli altri Canonici, celebrare nella Cattedrale, sotto pena di puntatura, in tutte le solennità e cioè: Circoncisione, Epifania, Domenica di Resurrezione e i due giorni seguenti, Dedicaione della Cattedrale, domenica prima di maggio, Ascensione, domenica di Pentecoste e i due giorni seguenti, SS. Trinità, Corpus Domini, S. Giovanni Battista, SS. Apostoli Pietro e Paolo; S. Lorenzo martire, Assunzione di Maria Vergine, Tutti i santi, Natività di Nostro Signore, S. Stefano protomartire, S. Giovanni apostolo. In tali solennità il Proposto era tenuto alla applicazione in quanto parroco. Per gli altri Canonici invece si trattava di Messa in presenza.

Doveva soddisfare inoltre agli obblighi comunali e cioè applicare per i benefattori nei giorni di venerdì, sabato e domenica, a turno con gli altri. Doveva altresì applicare 49 messe all'anno per Lorenzo Sampeschini; al pari degli altri Canonici, celebrare il 26 marzo in suffragio di Giovanni Antonio Boldrini; nel giorno dopo la commemorazione di tutti i defunti in suffragio di tutti i Proposti e Canonici morti; nel secondo giorno dopo la commemorazione di tutti i fedeli defunti per il canonico Pomponio Sarti; nel terzo giorno per Andrea Visciani; nel quarto per Pasquino Manetti; nel quinto per Giuseppe Marziali.

Tali obblighi furono via via ridotti. Una prima riduzione si ebbe con Rescritto della S. Congregazione il 27 gennaio 1891. Le 49 Messe collegate con il Canonico furono ridotte a 25. Una seconda riduzione si ebbe il 31 luglio 1919 al tempo di mons. Ulisse Bascherini quando, nell'occasione del riordinamento generale degli obblighi, le Messe del Canonico furono ridotte a 13. Per quanto riguarda l'obbligo di celebrare la S. Messa conventuale pro benefactoribus, quando fosse di settimana,

un Rescritto della Congregazione del Concilio del 15 novembre 1944 stabilì che celebrassero, come del resto gli altri Capitolari, soltanto il sabato e non già il venerdì, sabato e domenica come era stato fino allora e così le 15 Messe furono ridotte a 5 e i quattro anniversari a due.

Un indulto del 25 aprile 1957 della Sacra congregazione del Concilio concedeva “ad quinquennium” altre riduzioni, tra cui la facoltà di applicare la S. Messa per i benefattori solamente nelle feste più solenni. L’ultima riduzione si ebbe con il decreto della S. congregazione del Concilio n.82611 del 29 aprile 1963 nella quale si determina: *per gli obblighi comuni* <Ut saltem una Missa conventualis ab unoquoque canonico applicetur>. *Per gli obblighi del Canonico*: celebrazione nell’anno di n.5 SS. Messe. Il tutto <absque praefinito temporis spatio>. Da notare infine che gli obblighi propri del Parroco, cessarono di gravare sul Proposito quando fu scissa dalla Propositura la cura d’anime e cioè nel 1949.

Cronotassi dei Proposti della Cattedrale dal 1525

1. Francesco Cosci (1525-?)
2. Bartolomeo Mignanelli (1558-?)
3. Bartolomeo Restauri (1559-inizi del 1560)
4. Ottavio Pezzotti (1560-destituito nel 1561)
5. Emilio Serafini (1564-?)
6. Giovanni Pedroni (1575, al tempo della visita apostolica di mons. Bosio)
7. Emilio Campioni (eletto l’8 marzo 1592-?)
8. Aurelio Alberti (eletto il 19 novembre 1610-?)
9. Perinto Manneschi (1934-?)
10. Angelo Marescotti (eletto il 5 luglio 1648-? – Dopo la sua morte la dignità propositurale rimase vacante 24 anni per gravi pesi imposti dai Vescovi)
11. Francesco Nuovi (eletto l’11 giugno 1682-?)
12. Antonio Fratini (eletto il 5 gennaio 1686, morto a Roma il 7-3-1709)
13. Clemente Rossi Bertoni (dal?-al? Morto a Orbetello)
14. Filippo Mulinari (dal?-al? Dovette rinunciare perché malvisto dal popolo e dalla comunità per essere stato precettore ai figli di Giacomo Ariosti. Gli fu assegnata poi la pensione di scudi 20 all’anno)
15. Giacomo Malagrida (eletto l’11 aprile 1714-morto nel 1724)
16. Giacomo Manetti (eletto il 26 settembre 1724-morto nel 1743. Il 24 agosto 1742, data l’età avanzata, ebbe come coadiutore Tommaso Luzzi, che gli successe)
17. Tommaso Luzzi (eletto il 1 aprile 1743)
18. Francesco Guarnieri (dal?-al?. Di Arcidosso)
19. Michelangelo Stefanopoli (eletto il 28 giugno 1776. Rinunziò nel 1791 e si fece frate di S. Francesco col nome di frà Bonaventura)
20. Tommaso Luzzi (eletto il 23 maggio 1793, morto il 16 ottobre 1802)

21. Ambrogio Magrini (eletto il 18 dicembre 1802, morto il 21 novembre 1811)
22. Sante Senesparrini (eletto il re giugno 1815, morto il 26 settembre 1859)
23. Antonio Rombai (eletto il 21 giugno 1815, morto il 17 gennaio 1830)
24. Domenico Pizzetti (eletto il 22 maggio 1830, morto il 26 settembre 1859)
Dalla morte di don Pizzetti la Propositura rimane vacante fino al 1868
25. Ascanio Gigli (eletto il 17 giugno 1868. Dette le dimissioni il 25 settembre 1882)
26. Emilio Chiarini (eletto l'8 dicembre 1883, morto il 17 gennaio 1926)
27. Giuseppe Bianchini (eletto il 10 gennaio 1927, morto il 2 aprile 1960)
28. Astutillo Pellegrini (eletto il 1 gennaio 1961, morto il 19 agosto 1991)
29. Franco Cencioni (eletto il 15 aprile 1992-in carica)

E' da notare che dal 1949 la dignità propositurale, come già detto, è stata scissa dalla cura d'anime della parrocchia della Cattedrale. Fino dal 1 agosto 1949 l'allora Proposto parroco mons. Giuseppe Bianchini rinunciò al beneficio, data l'età avanzata e gli acciacchi dovuti alla malferma salute e la Dataria Apostolica con Bolla del 10 dicembre 1949 scisse i due Benefici. Pertanto, in seguito a tale provvedimento fu nominato parroco mons. Turiddo Turi e confermato invece Proposto mons. Giuseppe Bianchini. Alla morte di mons. Turi, avvenuta il 29 settembre 1954, fu eletto parroco mons. Astutillo Pellegrini, il quale fu nominato Proposto dopo la morte di mons. Bianchini e il suo posto di parroco della Cattedrale fu assegnato a mons. Franco Cencioni. Dopo la morte di mons. Pellegrini, avvenuta il 19 agosto 1991, succede mons. Franco Cencioni il 15 aprile 1992, mentre la parrocchia è affidata a mons. Roberto Nelli il 12 giugno 1992.

Genesi e configurazione del Capitolo Cattedrale di Grosseto

B)CANONICI DI PRIMA ISTITUZIONE

Origine

Sulla origine dei Canonici di prima istituzione è già stato accennato, quando si è parlato del Capitolo della Cattedrale in genere e della Propositura. La fonte prima che ci assicura della loro esistenza rimane la Bolla di Papa Celestino II. Le più antiche notizie ci assicurano che il loro numero non superava le otto unità. Questi comunemente sono chiamati Canonici Mensali in quanto percepivano le rendite della comune Mensa o Cassa Capitolare. Nonostante che non si abbiano notizie in merito,

probabilmente, come avveniva per ogni Capitolo, dovevano fare vita in comune.

Beni

Non si conosce quali fossero i beni originari della Massa Capitolare. Tuttavia è facile accertare che questi erano costituiti: 1) da beni immobili (case, appezzamenti di terreno, orti ecc...); 2) da censi e livelli; 3) dalle decime. Si trattava per lo più di beni e rendite ricavate da lasciti testamentari di pie persone e che costituirono come la causa degli obblighi del Capitolo. Le notizie che è stato possibile raccogliere sono frammentarie e senz'altro non complete.

La prima notizia appurata risale al 1487. In tale anno il Capitolo aveva 17 case, 2 orti dentro Grosseto e circa 226 moggia di terra. A tale massa si era giunti anche per l'atto di unione delle decime della Propositura alla Massa Capitolare del 1480¹. Anche se ingenti, tuttavia tali beni risultavano sempre esigui per l'onesto sostentamento dei nove Canonici, sicchè lo stesso Proposto, che aveva concesso le decime della Propositura, Giacomo di Niccolò, il 26 marzo 1496 perorò presso il Pubblico consiglio della comunità, affinchè volesse concedere qualche aiuto al Capitolo. La petizione ebbe un qualche esito e fu deliberato di concedere al Capitolo otto moggia di grano, a condizione però che i Canonici adempissero ad alcuni obblighi annessi a questa concessione. La comunità continuò a pagare le otto moggia di grano fino al 1529, quando gli stessi Canonici supplicarono di essere sgravati dagli obblighi annessi alla concessione e chiedendo che venisse mantenuta l'elargizione delle otto moggia di grano, si impegnarono spontaneamente a soddisfare altri obblighi meno impegnativi. La comunità accolse anche questa richiesta e anzi deliberò di assegnare al Capitolo diciotto moggia di terra in località S. Martino. Nel 1566 poi queste terre furono comprese nella donazione che la comunità provvide a rimediare e donò nuovamente al Capitolo ventidue moggia di terra, in sostituzione delle precedenti, in località Poggiarelli.²

¹ Prima dell'atto di unione delle decime della Propositura alla Massa Capitolare, questa aveva una rendita di 18 moggia di frumento (circa 50 fiorini), ai quali erano stati aggiunti altri 24 fiorini di rendita, risultanti dai beni del monastero della SS. Annunziata, che era rimasto vacante.

² Le dette 300 moggia di terra donate alla famiglia Medici furono da questa a sua volta donate allo Spedale degli Innocenti di Firenze e da questo vendute il 26 aprile 1626 ai sig.ri Giovan Battista e Pompeo Ariosti per scudi 5883 come da Strumento rogato da Riccardo Galli.

I beni tuttavia andarono via via assottigliandosi, vuoi per cattiva amministrazione, vuoi per leggi eversive. Da una memoria del 1777 si sa che il reddito annuale netto di ciascun canonico, fatto il computo medio tra le ultime dieci annualità, non superava 43 scudi. Si era creduto di poter rimediare alla scarsità delle rendite col lasciare deliberatamente vuoto qualche Canonico e passare le rendite ai Canonici rimasti, ma con scarsi risultati. Questo sistema di lasciare senza assegnazione un Canonico fu presentato come norma da seguire della deliberazione capitolare del 27 luglio 1777 e non solo per integrare le scarse rendite dei Canonici, quanto per poter restaurare, con i proventi del Canonico vacante, gli stabili ancora posseduti dal Capitolo e che necessitavano di urgenti e inderogabili lavori. Una perizia infatti, fatta dal signor Manetti, maestro muratore, in tale anno, stabiliva che sarebbero occorsi scudi 437 per poter restaurare i feudi posseduti dalla Mensa Capitolare in città e scudi 200 per riparare quelli di campagna. La proposta, presentata dai Canonici Mensali, dette origine a seri contrasti tra questi e i Canonici entra-mensali.

Il sistema di lasciare vacante un Canonico, come detto, aveva dei precedenti. Anche lo stesso Canonico Teologale era stato vacante per ben 18 anni. Tuttavia la proposta di lasciare vacante un Canonico per dieci anni per poter con le rendite relative riparare gli stabili della Mensa, non fu veduta di buon occhio dai Canonici extra-mensali che non erano in questa questione direttamente interessati. Nelle votazioni effettuate durante l'Assemblea Capitolare, sia i Canonici Crespi che quello Paglialonga dettero il loro assenso, alla condizione che la vacanza del Canonico non importasse per loro un maggiore onere di servizio.³ Intervenne nella questione anche la Sacra Congregazione, ma non essendosi potuto trovare mezzo migliore per poter riparare i beni della Mensa, se non quello di lasciare vacante un Canonico, la delibera passò ed ebbe il beneplacito sia della Santa Sede, sia del Vescovo.

Anche alcune leggi contribuirono al dissolversi dei Beni Capitolari. Si ricorda in proposito la cosiddetta legge della mano morta dell'11 marzo 1751, emanata dal Francesco IV Imperatore d'Austria Granduca della Toscana, che sanciva lo jus inspiciendi da parte dell'autorità civile nelle cose ecclesiastiche e soprattutto la legge del 15 agosto 1867 del nuovo Regno d'Italia, mediante la quale i beni di qualunque specie degli enti ecclesiastici e

³ La vacanza del Beneficio Canonico avrebbe importato anche agli extra-mensali due settimane e mezzo di servizio in più e l'applicazione di quattro SS.Messe.

tra questi anche i Capitoli Cattedrali, venivano devoluti al Regio demanio, il quale teneva per sé il 30% degli immobili e assegnava il resto al Fondo per il culto, in forma di rendita iscritta nel libro del Debito Pubblico. Ma un documento datato 1794, dal titolo “Cabrèo di tutti i beni stabili e rurali spettanti alla Massa Capitolare”, redatto dall’ing. Giacomo Passerini, non solo ci ragguaglia sulla consistenza di questi beni, ma ci illumina sul motivo fondamentale che portò all’estinzione dei beni immobili del Capitolo.

Il documento ci dice che sullo scorcio del 1700 il Capitolo alienò completamente tutti i suoi beni assegnandoli a vari acquirenti, nelle mani dei quali fu rilasciato altresì il capitale di stima dei medesimi, alla condizione che di questi capitali si passasse dagli acquirenti dei beni il frutto annuo del 3% alla Massa Capitolare. I nuovi proprietari pertanto non sborsarono alcuna somma: assunsero solamente per sé e per i successori in perpetuo l’onere di pagare il 3% delle somme valutate dal tecnico.

Come mai si giunse a tale determinazione?

Il documento in parola non lo dice. Tuttavia, da quanto sopra accennato e soprattutto dalla *Memoria* del 1777 già riferita, nella quale si parla di inderogabili ed urgenti lavori di restauro, di cui necessitavano i beni capitolari, si può intravedere il motivo per cui si giunse a questa alienazione. I beni erano ormai per il Capitolo un peso morto: le rendite non erano sufficienti a far fronte neppure ai restauri dei quali i beni necessitavano. D’altra parte il Capitolo non aveva altri mezzi per risolvere la situazione. Si dette pertanto l’incarico all’ingegnere Giacomo Passerini perché misurasse, valutasse i beni e in base a tale perizia estimativa si provvide ai regolari atti di vendita. Non corse però denaro. Il Capitolo credé più opportuno percepire il frutto del 3% anziché incamerare i capitali di realizzo.

Certamente si credette di aver fatto un affare. Non più preoccupazioni di amministrazione, mentre era assicurata al Capitolo una continuità di rendita. Ma non si pensò a quanto aleatorio fosse il denaro. Se il bene immobile dava preoccupazioni e una scarsa rendita, offriva tuttavia una stabilità che il denaro non aveva. Quel 3% che sembrava un toccasana nel momento della pattuizione, si rivelò una somma sempre più debole, fino a divenire irrisoria.

Da queste vendite ebbero origine i cosiddetti Legati o Censi a carico dei vari acquirenti. Cosa ne è stato anche di questi Censi o Legati? Molti sono stati affrancati; alcuni sussistono ancora, pur con nominativi diversi da quelli di origine. Di fatto la Massa Capitolare si è col tempo praticamente nullificata.

Il Capitolo gode anche dei frutti di alcuni titoli di rendita del debito pubblico: capitale risultante dalla affrancazione di alcuni Legati, per un frutto annuo di L. 11.850.

Decime

Oltre alle rendite dei beni sopra ricordati, giova ricordare che il Capitolo, almeno per un lungo periodo di tempo, potè contare su rendite ricavate dalle cosiddette Decime.ù

Un atto del 1498 ci attesta che i proprietari e eredi della tenuta di Grancia dovevano pagare in perpetuo al Capitolo 24 staia di grano, nella persona di Giacomo di Niccolò Proposto. Tale atto fu firmato da certo Daniele Gheri Borghesi per conto dello Spedale di S. Maria della Scala. L'obbligo del pagamento delle decime, però, riguardava tutta la Corte di Grosseto e non è dato sapere a quanto ammontassero tali rendite. Tuttavia, una petizione indirizzata ai priori e rappresentanti della comunità da parte dei Canonici il 10 giugno 1601, nella quale si richiedeva l'intervento del Consiglio onde venissero da tutti corrisposti i canoni delle decime e l'accenno, molto chiaro ed esplicito, che in tale petizione si fa alla "grande povertà dei Canonici", ci fa supporre che le Decime non costituivano, anche a motivo della loro aleatorietà, un grande cespite di entrata.

La petizione tuttavia fu accolta. Nella seduta del 13 giugno 1601 si elessero tre membri nelle persone di Ottavio Mambrini, Antonio Lapi e Bernardino di Filippo perché stimassero quanto fosse giusto stabilire di decima per ogni moggio di sementa e nella riunione del 20 agosto 1601, dopo aver udito il parere dei membri incaricati, il Consiglio stabilì che le decime dovevano consistere in $\frac{3}{4}$ di grano per ogni moggio che si semini nella giurisdizione di Grosseto, in qualsivoglia luogo e da qualsivoglia persona, a condizione però che i Canonici osservino quanto promesso nella supplica.

Col tempo però anche le decime andarono in disuso.

A conclusione di quanto sopra detto relativamente ai beni, si può dire che questi ebbero una notevole consistenza nei tempi passati, ma che al presente il Capitolo non gode che di scarsissime rendite, che al termine di ogni anno vengono suddivise tra i 9 Canonici Mensali, i quali peraltro, per il loro sostentamento, hanno anche l'assegno supplementare di congrua.

Obblighi

Anche gli obblighi originari, come i beni, non sono conosciuti e sono andati prescritti col tempo. Altri subentrarono via via per delibere capitolari oltre che vescovili. In sintesi si può dire che gli obblighi erano e sono di triplice natura: 1)obbligo di officatura in coro; 2)obbligo di cantare o celebrare le SS. Messe per rendere più decoroso il culto divino nella cattedrale e suffragare l'anima dei benefattori in genere; 3) obbligo di celebrare dei suffragi secondo l'intenzione di pie persone espresse nei loro lasciti testamentari.

Certo, troppo arduo e prolisso sarebbe qui riferire tutte e dettagliatamente le delibere capitolari o i decreti vescovili, che prescrivevano la soddisfazione di tali obblighi. Se ne ricordano alcuni. Da ognuno di questi documenti però traspare sempre l'intento di rendere più decoroso ed efficace il servizio divino a gloria di Dio e a edificazione delle anime del popolo cristiano.

Così il 6 aprile 1559, dopo che erano stati richiamati gli obblighi dei servizio inerenti alla Prebenda Canonica, fu deliberato che nessun canonico potesse avere uffici *“extra cathedralem, sub poena privationis ipso facto et omissionis distributionum”*.

Il 6 aprile 1596 il vescovo Clemente Politi, che grande merito ebbe nel restauro della disciplina ecclesiastica in genere e in quella dei Capitolari in specie, vietò ai canonici le celebrazioni della S. Messa *“extra cathedralem sub poena unius aurei pro qualibet vice”* e per invogliare ad una più assidua frequenza al coro, per primo convertì la terza parte delle entrate capitolari in distribuzioni quotidiane.

Il documento più antico e completo, però, che ci descriva gli obblighi capitolari è la delibera del 28 maggio 1601, nella quale furono prese in esame le costituzioni presentate dal canonico Pomponio Sarti. Nella delibera si descrive il modo praticato dagli antichi canonici nell'ufficiare la Cattedrale; ci si richiama alla Bolla del 2 maggio 1479 di papa Sisto IV, che prescriveva le rendite doversi dividere solamente con coloro che intervenivano agli Uffici divini; e quindi si esaminano i decreti presentati dal canonico Pomponio Sarti. Determinazione degli obblighi; divisione delle festività in solennità-feste comandate-feste comuni; si precisano le sanzioni stabilite per gli assenti ingiustificati; si prescrive l'obbligo di segnare in apposito libro la propria presenza e si stabilisce anche che se uno ardisse segnare il suo nome senza aver soddisfatto gli obblighi dovrà essere multato di uno scudo per ogni volta.

Mons. Politi approvò, il 21 luglio 1601, i decreti proposti dal canonico Sarti, dopo che questi furono discussi e approvati da tutti i canonici. Si ricorda inoltre in merito un decreto di mons. Gerolamo Tarducci del 13 agosto 1634; quelli di mons. Giovan Battista Gori Pannilini del 24 febbraio 1651 (nel quale è stabilita la puntatura di soldi 20 per gli assenti ingiustificati, da devolversi a chi li sostituisca, come pure l'esclusione dalle distribuzioni per chi non vada al coro in abito corale e senza veste talare) e del 22 aprile 1652; quello di mons. Cesare Ugolini, emanato nella visita pastorale il 17 gennaio 1669; quello di mons. Giacomo Falconetti del 13 maggio 1703; il Sinodo di mons. Bernardino Pecci del 1715, nel quale sono prescritte norme dettagliate per il servizio e la presenza e l'Editto dello stesso vescovo del 18 maggio 1726, nel quale, rifacendosi ad una circolare della S. Congregazione del Concilio del 2 dicembre 1724, raccomanda di non trascurare alcun dovere in modo che le prestazioni del Capitolo risultino a gloria di Dio e ad edificazione dei fedeli.

Lo stesso vescovo Pecci, il 16 novembre 1738, propose e impose un Ufficio funebre per tutti i vescovi e i canonici defunti nella fera seconda di tutto l'anno con l'obbligo per tutti i canonici di celebrare la S. Messa. Altra sua deliberazione imponeva ai canonici l'obbligo di partecipare ad un Ufficio solenne in caso di morte di uno di essi.

Fino a che il numero dei canonici fu di 8 più il Proposto, questi erano obbligati al Coro per turno. Cioè 4 canonici erano sempre obbligati a servire la Chiesa per 4 settimane e terminate le 4 settimane subentravano gli altri 4 canonici di mano in mano, in modo che ogni settimana un canonico usciva dal servizio e ne subentrava un altro, rimanendo così sempre stabilmente in quattro al servizio della Chiesa. Oltre al servizio corale i canonici erano obbligati ogni lunedì a cantare la Messa dei morti; ogni sabato a cantare la Messa in onore della Madonna; ogni domenica e giorno festivo a cantare Messa, Vespro e Compieta. Nelle solennità maggiori dire all'aurora il Mattutino ecc... Dall'obbligo del coro e dagli altri oneri era invece dispensato il Penitenziere, nell'esercizio delle sue funzioni, il Proposto quando è in cura d'anime; il Canonico Teologo nel giorno che tiene lezione di Sacra Scrittura in Cattedrale; il Vicario Capitolare, sede vacante quando è occupato nel suo ministero, i vecchi e i giubilati.

Nel 1755 i canonici extra mensiali, che fino a quell'anno avevano avuto Obblighi propri, ottennero di essere equiparati ed ebbero in comune diritti e doveri.

Gli Obblighi capitolari furono, infine, descritti dettagliatamente nelle Costituzioni, adottate nell'adunanza del 30 aprile 1821, corrette e ultimate nell'altra del 29 maggio 1822 e approvate con decreto vescovile di mons. Fabrizio Selvi del 5 settembre 1822 e quindi dall'Imperiale e Reale Governo, come da lettera del Regio Diritto del 10 settembre dello stesso anno.

Le Costituzioni si snodavano in 400 articoli suddivisi in XX Titoli.⁴ Poiché prima del Selvi gli obblighi del Capitolo, che in qualche modo ci siamo sforzati di indicare, erano regolati solamente da delibere e decreti vescovili, che si sovrapponevano spesso gli uni agli altri senza la necessaria organicità, faremo il punto sulle Costituzioni Selvi, che prenderemo come documento base per approfondire meglio l'argomento.

L'obbligo del Coro era regolato da apposito regolamento e importava la presenza alla recita e al canto dell'intero Ufficio Divino o di parte di esso, a seconda che si trattasse di solennità, feste comandate o feste comuni.

Le solennità erano: Circoncisione, Epifania, Domenica di Resurrezione e i due giorni appresso, Dedicazione della Cattedrale, Domenica prima di maggio se la festa di Maria SS. delle Grazie si celebri all'altar maggiore, Ascensione, Domenica di Pentecoste e i due giorni appresso, SS. Trinità, Corpus Domini, S. Giovanni Battista, SS. apostoli Pietro e Paolo, S. Lorenzo martire, Assunzione di Maria santissima, Tutti i Santi, Natività di Nostro Signore, S. Stefano protomartire, S. Giovanni apostolo.

Le feste comandate erano: tutte le domeniche.

Le feste comuni erano: le altre feste infrasettimanali e particolari periodi dell'anno liturgico quali la quaresima e l'avvento.

Per ognuna di queste festività erano contemplate precise norme, che troppo lungo sarebbe qui ricordare, anche perché presentano una complicata casistica piuttosto complicata.

L'obbligo di celebrazione in Cattedrale era strettissimo nei giorni di Solennità. L'obbligo di celebrazione non imponeva tuttavia l'onere dell'applicazione. L'obbligo di celebrare con applicazione era invece comune a tutti, per turno, nei giorni di venerdì, sabato e domenica. In tali giorni

⁴ Le Costituzioni Selvi furono confermate dai vescovi successivi (si veda il decreto di mons. Bernardino Caldaïoli del 31-12-1898 nel quale ordina di riportare il decreto Selvi nel nuovo registro degli obblighi da iniziarsi nell'anno 1899) e praticamente sono quelle che regolano la vita del Capitolo anche al presente; da notare soltanto che tali Costituzioni sono state riformate a norma del Codice di diritto canonico del 1941

doveva essere applicato per i benefattori. Si trattava della cosiddetta messa conventuale. Ogni canonico pertanto doveva applicare 15 SS. Messe all'anno per questo scopo.

Tutti i canonici dovevano inoltre celebrare e applicare:

- il 26 marzo in suffragio di Giovanni Antonio Boldrini;
- il giorno dopo la commemorazione di tutti i fedeli defunti in suffragio di tutti i Proposti e canonici trapassati.

I canonici mensali poi dovevano applicare:

- nel secondo giorno dopo la commemorazione di tutti i fedeli defunti per il fu canonico Pomponio Sarti;
- nel terzo giorno, per il fu Pasquino Manetti, detto il Moretto;
- nel quarto giorno, per il fu Andrea Visciani;
- nel quinto giorno, per il fu Giuseppe Marziali.

La soddisfazione degli altri obblighi era ripartita nel modo seguente:

- il Proposto doveva applicare 49 Messe all'anno per Lorenzo Sampeschini;
- il secondo canonico 49 Messe all'anno sempre per Lorenzo Sampeschini;
- il terzo 49 Messe all'anno sempre per il detto Sampeschini;
- il quarto 49 Messe all'anno per Domenico Frosoni;
- il quinto 49 Messe all'anno per donna Maddalena detta la Fracassa;
- il sesto 49 Messe all'anno per la famiglia Magnani;
- il settimo 9 Messe all'anno per Lorenzo Sampeschini; 3 per Domenico Frosoni; 3 per donna Maddalena detta la Fracassa; 3 per la famiglia Magnani; 3 per Giuseppe Marziali; 4 in giorno di domenica all'altare della Madonna del Carmine per i benefattori di quella congregazione; 4 all'altare privilegiato per Alessandro Pasquini; 20 per Bernardino Spianta (in tutto 49 Messe all'anno).
- l'ottavo 49 Messe all'anno per Giuseppe Marziali all'altare dei SS. Martiri;
- il novo 49 Messe all'anno in giorno di domenica all'altare della Madonna del Carmine per i benefattori di quella congregazione soppressa.

Gli obblighi così esattamente determinati nel “corpus” delle Costituzioni Selvi, a motivo del persistente depauperamento delle rendite capitolari, subirono varie riduzioni. Qui si accenna soltanto ai principali documenti che le hanno determinate.

Con Rescritto del 20 luglio 1903 la Sacra Congregazione del Concilio, richiesta di ridurre gli oneri capitolari, rimise al vescovo la decisione, concedendogli in proposito le più ampie facoltà. Mons. Caldaïoli, valendosi di queste facoltà, con suo decreto del 29 febbraio 1904, stabilì che a partire dal 1904 a tutto il 1908 ogni canonico celebrasse e applicasse anziché 49, Messe 25. Per il settimo canonicato, dovendo questi applicare per più intenzioni, fu stabilito che applicasse:

- Messe 2 per d. Alessandro Pasquini all’altare privilegiato;
- N. 10 per Bernardo Spianta;
- N. 5 per Lorenzo Sampeschini;
- N. 2 per Domenico Frosoni;
- N. 1 per donna Maddalena;
- N. 2 per i defunti della famiglia Magnani;
- N. 1 per Giuseppe Marizali;
- N. 2 in giorno di domenica all’altare della Madonna per i benefattori della ex congregazione della Madonna del Carmine.

Il Rescritto fu provocato da una richiesta del Capitolo, deliberata nella adunanza capitolare del 30 dicembre 1902, perché le rendite di ogni canonico si erano ridotte a sole 500 lire l’anno. Con Rescritto del 18 giugno 1909 la Sacra Congregazione, sollecitata in proposito, rimise di nuovo al vescovo ogni decisione, circa la riduzione degli obblighi. Mons. Boscherini, con suo decreto del 24 giugno 1909, confermò le esistenti riduzioni fino al 1913 inclusive. Una circolare della Sacra Congregazione Concistoriale del 29 giugno 1919 rimise al vescovo la decisione su ulteriori riduzioni degli obblighi e mons. Boscherini provide, con suo decreto del 31 luglio 1919, al *Riordinamento generale*.

Per quanto riguarda gli obblighi dei Canonici Mensali, le 49 Messe furono ridotte a 13 e le 36 Messe dei quattro anniversari a 10. Le riduzioni del *Riordinamento generale* di mons. Boscherini furono confermate “ad quinquennium” dai decreti di mons. Matteoni del 16 settembre 1924 e del 9 settembre 1930.

Con il Rescritto vescovile del 15 novembre 1943 fu stabilito “ad triennium” che la Messa conventuale da applicarsi per i benefattori nei giorni di venerdì, sabato e domenica venisse limitata al solo giorno di sabato; che i quattro anniversari fossero ridotti a due. Furono inoltre confermate le riduzioni già esistenti fin dal Riordinamento Boscherini. Negli anni immediatamente seguenti ci fu una certa rilassatezza nella soddisfazione degli obblighi, tanto che si impetrò alla Santa Sede la sanatoria, concessa con Rescritto della Sacra Congregazione del Concilio del 25 aprile 1950. Con indulto in pari data la Sacra Congregazione del Concilio concedeva “ad quinquennium” altre riduzioni, tra cui la facoltà di applicare la S. Messa per i benefattori nelle *festes più solenni*. L’ultima riduzione si ebbe con il decreto della Sacra Congregazione del Concilio n.82611 del 29 aprile 1963, nel quale fu determinato:

Per gli obblighi comuni “ut saltem una Missa conventualis ab unoquoque canonico applicetur”.

Per gli altri obblighi: Le celebrazioni nell’anno di n.5 SS. Messe. Il tutto “absque praefinito temporis spatio”.

Tali obblighi sono quelli in vigore anche al presente.

I canonici extra mensali

Prima di parlare brevemente dei canonici extra mensali, cioè dei canonici detti *Crespi* e degli altri detti *Paglialunga*, è opportuno accennare ai cosiddetti canonici *soprannumerari*, che videro la luce in particolari momenti storici e sempre in forma di Privilegio.

CANONICI SOPRANNUMERARI

Perché la Chiesa Cattedrale potesse avere un servizio sempre più assiduo e devoto, nell’anno 1484 il Sommo Pontefice Innocenzo VIII concesse il privilegio di eleggere altri 8 canonici detti soprannumerari oltre agli altri 8 già esistenti (cfr Bolla “Pia et solubria vota” del 9-2-1484, archivio di Curia). La richiesta era stata fatta dal vescovo Giovanni Pannocchieschi dei conti d’Elci (1468-1488) e dal Proposto della Cattedrale Giacomo di Niccolò. Il Sommo Pontefice con sua Bolla, accertato che il numero dei canonici della Chiesa Cattedrale di Grosseto era di 8 soltanto e che le rendite della Mensa Capitolare erano piuttosto esigue, così che nessun canonico risiedeva presso

la Cattedrale, con grave discapito del culto divino e con poca edificazione del popolo, concesse di poter nominare altri 8 canonici.

Questi – dice la Bolla – avranno lo stallo in Coro, posto e voce in Capitolo e riceveranno le distribuzioni quotidiane al pari degli altri. La concessione tuttavia doveva avvenire in modo che *“cedentibus vel decedentibus simul, vel successive praefactis antiquioribus canonicis novi canonici huiusmodi unusquisque illorum, videlicet iuxta ordinis receptionem in locum cedentium vel decedentium huiusmodi surrogarentur donec numerus canonicorum eiusdem Ecclesiae ad numerum octo reductus foret”*.

Si trattava pertanto di una concessione “pro hac vice” in modo che col tempo si doveva ritornare al numero originario.

L'elezione degli 8 canonici soprannumerari avvenne nella Villa di Serravalle il 30 agosto 1486 e furono eletti: Federico Galgani e Antonio Galgani (chierici senesi); Giovanni Giorgi e Francesco di Pietro Bindi (grossetani); Lorenzo di Benedetto, Antonio Valentini, Mariano di Giacomo e Francesco di Simone.

Una delibera capitolare del 26 giugno 1631 (cfr. archivio di Curia) ci fa fede poi di una nuova istanza presentata alla Santa Sede per ottenere 2 canonici soprannumerari sempre allo scopo di poter meglio provvedere al servizio della Cattedrale, specie nell'estate, “nel quale tempo la maggior parte dei nostri delicatissimi canonici l'abbandonano, andando a respirare arie migliori” (cfr. Anichini). Non è stato possibile tuttavia appurare se tale istanza sortisse effetto.

CANONICATI CRESPI

Origine

Il numero dei canonici rimase immutato fino all'anno 1685. In tale anno nel Capitolo si aggiunsero 2 canonicati agli 8 già esistenti. Ciò fu reso possibile grazie alla disposizione testamentaria di Francesco Crespi del 6 agosto 1657, rogata da Carlo dei Galli, notaio pubblico senese e cittadino grossetano.

Il Crespi esplicitamente dispose che “di tutto il Corpo di sua eredità si ereggano due canonicati nella Chiesa Cattedrale di questa città, ai quali debba toccare la metà ciascuno delle entrate di detto suo corpo ereditario”.

Furono questi i primi due canonicati extra mensali. La disposizione testamentaria, fra le altre cose, ordinava che lo jus patronato spettasse in perpetuo al pubblico generale consiglio di Grosseto e che i canonici eletti dal Consiglio *“non sieno tenuti in modo alcuno adempiere quelli obblighi soliti adempersi dagli altri canonici...ma solo sieno tenuto andare al coro....e adempiere tutti quelli obblighi, li quali saranno imposti dall’Ill.mo e Rev.mo Signor Vescovo di questa città”*. Il Consiglio nel conferire i due Canonicati dovrà dare la precedenza ai cittadini grossetani e tra questi si scelgano “i più sapienti e scenziati e di buoni costumi e meritevoli” e non essendovi tra i concorrenti alcun grossetano, si potranno eleggere altri, sempre tenendo conto della scienza e della moralità.

Il vescovo mons. Cesare Ugolini, dopo la morte della figlia di Francesco Crespi, Elisabetta e della consorte Violante Biagi, avvenuta il 1 novembre 1684, provvede alla erezione canonica di due canonicati. Furono eretti con Bolla vescovile del 25 settembre 1685. Uno dei due canonicati era sotto il titolo della Madonna dei sette dolori, fondato nell’altare della Vergine del Rosario e l’altro era sotto il titolo di S. Giuseppe fondato nell’altare dei SS. Adriano e Feliciano.

Beni

Alla morte della figlia di Francesco Crispi, Elisabetta, e della consorte Violante, essendo stato lasciato unico erede il Capitolo di Grosseto, si procede a fare l’inventario di tutto l’asse ereditario. Si constatò che questo era piuttosto ingente. Non solo lo costituivano suppellettili e masserizie varie, poste nella casa del testatore, ma anche attrezzi agricoli vari, bestiame e beni immobili di notevole valore. Tra questi ultimi si ricordano:

- una casa già abitata dal Crespi, posta in Grosseto, con la facciata retro nella via pubblica e il vicolo delle monache di S. Chiara;
- altra casa di rimpetto alla prima con stalla, cortile e pollaio;
- altra casa posta in via cittadina;
- un campo di moggia 2 di terra, in località detta la Fornace con otto staia di terra lavorativa e pozzo;
- un campo di moggia 2 di terra, in località detta la Fornace;
- quattro moggia di terra per la via di Montepescali;
- una fornace di mattoni detta la Fornacella;
- un campo di staia 9 per la via al Ponticello;
- una vigna per la via che va al fiume;

- altra vigna di staia 11 in località S. Giovanni;
 - un pezzo di canneto vicino al fiume;
 - una casa ad uso osteria, detta l'osteria della Corona, posta in piazza di Grosseto con orto, granaio e quattro botteghe nei fondi;
 - una stalla ad uso della suddetta osteria;
 - altre suppellettili e masserizie varie nell'osteria della Corona.
- Vi erano inoltre 1700 scudi fruttiferi presso il Monte de Paschi di Siena.

Complessivamente l'asse ereditario ascendeva a scudi 5200 nonostante che parte dei beni fosse già stata sperperata dalla cattiva amministrazione della vedova del Crespi, lasciata usufruttuaria.

Cosa dire anche di questi beni? L'Anichini ricorda alcuni affari compiuti dal Capitolo con i capitali del lascito Crespi. Nel 1734 fu concesso in locazione il granaio dell'osteria della Corona all'Abbondanza di Grosseto per scudi 30 annui; nel 1472 furono concessi in prestito 700 scudi al Magistrato dei Fossi, nell'occasione dello scavo dei fossi. Non dice se tali operazioni risultassero di utile per l'asse ereditario o di danno. Certo è che l'eredità Crespi, al pari di tutti i beni capitolari, col tempo si è vanificata.

Oggi il capitale dei due canonicati è pressoché inesistente e i canonici hanno come unico provento l'assegno supplementare di congrua.

Obblighi

Nel decreto di erezione, il vescovo mons. Cesare Ugolini, conforme alla lettera della disposizione testamentaria, provvide anche a dare norme precise relative agli obblighi. Il primo di questi fu l'ufficiatura in coro: *“Debeant sicut canonici Capituli laudes in haebdomanda persolvere, ita ut deinceps quinque semper in choro adsint”*.

In conseguenza i due canonici servirono sempre la Chiesa Cattedrale sei mesi per ciascuno, in modo che il numero costante fu di cinque presenze. Tuttavia non godevano di alcuni *onori* alla pari degli altri canonici mensali, come celebrare la Messa conventuale, pararsi nei Pontificali, avere la voce nelle adunanze capitolari, partecipare alle distribuzioni quotidiane.

Almeno questa fu la mente del Capitolo e dei canonici mensali. Tuttavia, come annota giustamente l'Anichini nella sua Storia ecclesiastica di Grosseto e diocesi a pag. 140 vol. I, si trattò di un abuso perpetrato in danno dei canonici Crespi da parte del Capitolo, troppo attaccato ai propri privilegi.

La mente dell'Ordinario era ben diversa. Se si legge infatti il decreto di nomina del primo canonico Crespi, Orazio Ariosti, emanato il 5 gennaio 1686, è detto chiaramente che dovrà avere "*voce in Capitulo et locum*" e anzi è comandato agli altri canonici che "*te in fratrem recipiant et benigne tractent*".

Anche la Bolla di erezioni dei due canonicati, emanata dal vicario generale e protonotaro apostolico Giacomo Antonio Fratini, espressamente dichiarava che i due nuovi canonici avrebbero dovuto godere di tutti e singoli i privilegi, onori, immunità...al pari degli altri canonici mensali e si ricordavano in modo chiaro tra l'altro il "locum" e la "voce". Tuttavia al successore di Ariosti, canonico Vincenzo Magnani, fu arbitrariamente da parte del Capitolo tolto il diritto allo stallo e la voce e l'onore della Messa conventuale.

Tale stato di cose durò fino all'anno 1755. In quell'anno i canonici Crespi, Francesco Tempesti e Giacomo Boldrini, supplicarono il Capitolo di voler concedere l'opzione dello stallo, la voce in Capitolo, lucro delle distribuzioni quotidiane e altre prerogative. L'istanza fu accolta, vi fu l'assenso del Vescovo e da quel momento onori e oneri furono comuni.

Sui canonici Crespi pertanto, nonostante che il testatore avesse disposto altrimenti (...non sieno tenuti in modo alcuno adempiere quelli obblighi soliti adempirsi dagli altri canonici...) venne a gravare l'obbligo della Messa conventuale che, a turno, doveva essere celebrata nel venerdì, sabato e domenica e l'obbligo del coro, al pari dei canonici mensali.

Nel momento della erezione dei due canonicati, mons. Cesare Ugolini stabilì anche gli *obblighi propri* di questi, che consistevano:

Per il primo canonico nel celebrare 212 messe all'anno per il fu Francesco Crespi fondatore; celebrare la festa della Beata Vergine dei sette dolori nel venerdì dopo la domenica di passione, con i primi e i secondi vesperi e Messa cantata con applicazione; celebrare nel giorno seguente un anniversario con notturno, Messa cantata con applicazione ed esequie.

Per il secondo canonico medesimi obblighi del primo, ma in luogo della festa di Maria SS. Addolorata, solennizzare la festa di S. Giuseppe, con Ufficio il giorno seguente.

Questi obblighi rimasero inalterati dal momento della erezione agli inizi del secolo corrente. Anche le Costituzioni Selvi del 1822 e mons. Caldaini nel 1898 confermarono gli obblighi originari.

Riduzioni di obblighi per il canonicato di S. Giuseppe

A richiesta del canonico Antonio Cappelli, titolare del canonicato di S. Giuseppe, le 212 Messe all'anno furono ridotte a metà per Rescritto della S. Congregazione del Concilio del 2 agosto 1901. La riduzione era valida "ad triennium".

Mons. Caldaoli con suo decreto del 19 maggio 1906, valendosi delle facoltà accordate all'Ordinario nel surriferito registro, concesse la sanatoria per gli anni precedenti e confermò per un altro triennio, dal 1906 al 1909, la riduzione precedente. Riduzioni, sempre ad triennium, si ebbero con decreto vescovile del 24 giugno 1909; del 10 dicembre 1912; del 27 dicembre 1919, tutti emanati da mons. Boscherini. Questo stesso vescovo, nel riordinamento generale degli obblighi che fece con decreto del 31 luglio 1919 a seguito di circolare della Congregazione Concistoriale del 29 giugno 1919, determinò gli obblighi in 57 Messe all'anno, sempre rimanendo l'onere di solennizzare la festa e celebrare l'anniversario.

La riduzione, concessa ad quinquennium, fu confermata da altri decreti vescovili, sempre cinque anni per cinque anni. Si ebbe così il decreto del 16 settembre 1924, quello del 9 settembre 1930. Gli obblighi rimasero così invariati fino al 1944. In tale anno, con decreto vescovile del 1 ottobre, le S. Messe furono ridotte a 20 per il triennio 1944-46. Un indulto della Sacra Congregazione del Concilio, n.1633/50 del 25 aprile 1950, provvide alla sanatoria per gli anni precedenti e confermò le 20 Messe ad quinquennium. L'indulto fu confermato dal Rescritto n.4149/52 del 13 novembre 1952. Tale situazione rimase invariata fino al 21 marzo 1962, quando con il decreto della Sacra Congregazione del Concilio, n. 71168/D, le S. Messe furono ridotte a 10 all'anno "*absque praefinito temporis spatio*".

Riduzione degli obblighi per il canonicato dell'Addolorata

Quanto è stato detto per il primo canonicato, può essere ripetuto per il secondo. Si deve solamente osservare che la prima riduzione dalle 212 Messe originarie a 106, si ebbe nell'anno 1910. La riduzione fu provocata da istanza presentata alla Santa Sede dal titolare del canonicato, canonico Giuseppe Magnanelli. La Sacra Congregazione del Concilio con suo rescritto del 18 febbraio 1910 rimise al vescovo la decisione, concedendogli ogni facoltà in merito e mons. Boscherini con decreto del 3 marzo 1910 ridusse le Messe a 106 con l'obbligo di continuare a fare la festa della Madonna dei dolori.

Altro decreto dello stesso vescovo del 6 luglio 1915 prorogò la riduzione a tutto il 1919, finché nel Riordinamento di tutti gli obblighi, fatto dallo stesso mons. Boscherini il 16 settembre 1919, le Messe furono ridotte a 57. Si ebbero in seguito altri decreti vescovili, ma tutti confermarono le 57 Messe. Il 1 ottobre 1944 furono ridotte a 20 e tali rimasero fino al 1958, quando “*ob exiguos reditus*” la Santa Sede con Rescritto n. 32802 del 26-4-1958 concesse ulteriore riduzione, stabilendo che venissero dette 3 Messe, più 2 per i benefattori.

CANONICATI PAGLIALUNGA

Origine

I canonici Paglialunga furono eretti il 5 gennaio 1707. Provvide alla erezione mons. Giacomo Falconetti. L'erezione avvenne a seguito della disposizione testamentaria di Antonio Paglialunga (o Paglialunghi) del 7 settembre 1701, rogata da Giuseppe Fortunato Malaspina di Pienza e del successivo codicillo del 16 agosto 1702, rogato da Giuseppe Fabbrazzoni. Si trattò di un'erezione piuttosto laboriosa e non scevra di difficoltà.

Le prime difficoltà sorsero per la accettazione o meno del legato e furono mosse dal Capitolo stesso. I capitolari, infatti, indugiarono a lungo prima di accettare il Legato, sembrando troppo esiguo il capitale lasciato dal testatore per l'erezione di due canonici. Dové intervenire mons. Falconetti, che il 2 dicembre 1705 assegnò al Capitolo il termine perentorio di 15 giorni perché si decidesse. Nella adunanza del 26 dicembre 1705 il Capitolo si pronunciò “non esser tale legato da riceversi....e perciò non doversi accettare... ma in tutto e per tutto ripudiarsi”. Decisero anche che, nella ipotesi che S.E. Mons. Vescovo contrariamente a questa loro delibera, avesse deciso per l'accettazione, sarebbero ricorsi alla Sacra Congregazione. E che, semmai, il capitale di questi canonici non doveva essere aggiunto alla Massa capitolare, ma dovessero essere i due canonici “prebende canonicali fuori del Capitolo” “e non possono ne' devino i prebendari godere delle preminenze e prerogative che godono i canonici capitolari”. Qualora invece si fosse deciso di erigere un solo canonico anziché due, il Capitolo si riservava il diritto di far conoscere il proprio parere.

Il vescovo, nonostante questo parere contrario del Capitolo, il 5 gennaio 1707 provvide alla erezione dei due canonici.

A questo punto si fa avanti anche l'erede Ansano Bondoni. Probabilmente il suo intervento fu motivato dal desiderio di smuovere dal suo diniego il Capitolo che persisteva nella volontà di non accettare il legato, ma anche dal timore di non trovare chi fosse disposto ad accettare i canonicati, data l'esiguità delle rendite. Propose pertanto di unire alla Massa capitolare il fondo dotale lasciato dal Paglialunga ed erigere un solo canonicato anziché due. Ciò proponendo portava acqua al suo mulino. Non veniva a pieno rispettata la volontà del testatore, è vero, ma siccome il titolare del canonicato doveva essere scelto tra i figli suoi o del fratello Bonaventura, si assicurava a questo una rendita annuale superiore.

La sua proposta fu discussa nella adunanza del 25 aprile 1707, quando il vescovo da oltre 4 mesi aveva erette canonicamente le due prebende. Fu deciso di accettare la proposta e di ricorrere alla Sacra Congregazione chiedendo che annullasse i decreti fatti a questo proposito dal vescovo.

Il 4 giugno 1707 però la Sacra Congregazione approvò l'erezione dei due canonicati fatta dall'Ordinario e stabilì anche che i nuovi canonici dovevano avere tutte le preminenze, secondo l'anzianità, tanto nel coro quanto in tutte le altre funzioni e dovevano intervenire a tutte le sessioni capitolari. Pare però che a tali disposizioni non si piegassero i canonici, poché negli atti capitolari non si ha notizia né della presa di possesso dei nuovi canonici né del loro intervento alle adunanze capitolari. Ostile a tali ordini si dimostrò in modo particolare il Bondoni. Nacquero così divergenze fortissime tra l'erede e la Curia. Liti che si protrassero davanti ai tribunali di Grosseto, Siena, Firenze e Roma. L'Anichini asserisce che le parti "litigherebbero ancora" se nella questione non fosse intervenuto il card. Francesco Maria de' Medici. Mediante la sua mediazione si giunse ad una transazione, sottoscritta dalle parti nel palazzo reale di Firenze, detto dei Pitti, il 29 maggio 1709 e rogata da Ignazio Cavallotti, notaio pubblico fiorentino.

Il lodo cercò di placare l'animo dell'erede riconoscendo ad esso e ai suoi discendenti il più ampio diritto di patronato. Non riconobbe invece affatto la validità della delibera capitolare per l'accettazione o meno del legato e per l'erezione di una sola prebenda canonica anziché due. Pertanto in virtù del lodo, il sac. Alfonso Valeri e il chierico Bonaventura Bondoni furono investiti e immessi nel possesso di detti canonicati. Tuttavia nei decenni che seguirono, ai patroni risultò pressochè impossibile trovare chi volesse accettare i due canonicati, a motivo proprio della scarsità delle rendite. La cosa fu fatta presente al vescovo, mons. Antonio Franci da Bonaventura e Giovanni

Bondoni, i quali altresì supplicarono che venisse fatta l'unione dei due canonici e se ne facesse uno soltanto “....*institerunt unionem fieri et unum tantum canonicatum constitui*”.

Il Capitolo questa volta, a mezzo del suo Procuratore canonico Bartolomeo Andrei, cercò di impedire l'unione, portando varie eccezioni “*pluribus deductis exceptionibus*”. Furono di nuovo, dal vescovo, uditi i patroni e finalmente da mons. Franci con decreto del 14 gennaio 1752 i due canonici furono uniti in uno. “*Per nostram definitivam sententiam....pronunciatum fuit favore patronuum et praedictas praebendas canonicales unitas et incorporatas esse declaravimus*”.

Pertanto il numero dei capitolari, che per un breve periodo era salito a 13 unità, si ridusse a 12: 9 canonici della Massa capitolare e tre canonici extra mensali: 2 del lascito Crespi, 1 del lasciato Paglialunga. La situazione è rimasta invariata fino al presente.

Beni

Certo i beni dell'eredità Paglialunga non erano tali da costituire una rendita conveniente per il mantenimento di due canonici. Essi consistevano in un campo di 3 moggia di terra in località il Capannone; in moggia 4 di terre dette Campi della Vigna; 2 moggia e staia 12 del Campo del Cappelletto; moggia 2 e staia 12 dei Campi al Pozzo dei Blasini; staia 6 di un campetto per la strada di S. Giovanni; moggia 24 di terre in località Poggiarelli. Complessivamente pertanto i beni ascendevano a sole 36 moggia di terra e staia 6.

Nel 1712 l'usufrutto di tali beni fu posto all'incanto al miglior offerente, ma la rendita non risultò troppo soddisfacente. Tuttavia, si procedé alla erezione dei due canonici come era stato stabilito nella disposizione testamentaria. Il testamento infatti precisava: “Dalla eredità si smembrino scudi 4 mila di lire 7 ciascuno all'uso senese, in effetti o in denaro e tal capitale s'unisca alla Massa capitolare...coll'obbligo al Capitolo d'aggiungere due canonici con tutte e ciaschedune autorità, privilegi, opzioni di stallo, voce in Capitolo o ogn'altro che godono gli stessi capitolari facendo comuni l'entrate e così identificate l'azioni e ragioni”.

I beni però non furono accumulati alla Massa capitolare, perché molto inferiori di rendita agli altri. Al principio i canonici mensali mal sopportarono anche che ai due nuovi canonici fossero concessi gli stessi lor privilegi, specie quello dello stallo. Ma mediante l'opera accomodante del card. De' Medici diritti e doveri furono comuni anche a questi due canonici.

Obblighi

Gli obblighi originari dei canonici Paglialunga furono di celebrare una S. Messa alla settimana in suffragio del fondatore Antonio Paglialunga. Tuttavia essi se ne addossarono altri, quali il Coro per turno, le Messe cantate al pari degli altri canonici, come risulta dallo strumento del 13 marzo 1712.

Varie volte in seguito i detti canonici cercarono di sgravarsi di questi oneri, ma inutilmente perché, essendo stata rimessa la decisione della Santa Sede all'Ordinario, fu sempre risposto "standum esse obligationi". Per quanto concerne l'obbligo del Coro e la Messa capitolare, tali obblighi, anche per i canonici Paglialunga, hanno avuto lo stesso iter di quelli dei canonici mensali e pertanto non giova ripetersi.

Gli obblighi propri rimasero invariati dalla erezione al 1919. Soltanto in tale anno mons. Boscherini, nel Riordinamento generale degli obblighi, stabilito con decreto vescovile del 31 luglio, determinò in 15 Messe annue la soddisfazione degli obblighi del canonicato Paglialunga. Tale riduzione fu poi confermata per Rescritto della Sacra Congregazione del Concilio del 26 febbraio 1924 a tutto il 1928. Altri decreti vescovili protrassero in seguito la riduzione, sempre di tre anni in tre anni, fino a che nel 1944 il titolare pro tempore ottenne che il numero delle S. Messe da applicarsi fosse ridotto, per un triennio, a 6. La riduzione definitiva si ebbe il 23 aprile 1963 con decreto della Sacra Congregazione del Concilio, n.82611, per il quale le Messe da applicarsi dal canonico Paglialunga furono fissate in 10 "*obsque praefinito temporis spatio*".

Il diritto di patronato

Antonio Paglialunga nel suo testamento del 7 settembre 1701 e nel susseguente codicillo del 16 agosto 1702 stabilì che il diritto di patronato dei canonici spettasse ai figli e discendenti maschi della sua famiglia. "I detti canonici quando vi sieno soggetti capaci, sieno della famiglia e discendenza per linea retta e legittima di Ansano e Bonaventura Bondoni, loro figli e discendenti maschi in infinito....e in mancanza di questi che lo jus patronato di detti canonicati sia e s'aspetti al rev.mo Capitolo della Cattedrale di Grosseto".

Nonostante che, relativamente all'erezione dei due canonicati fossero sorte accese dispute tra Capitolo, Vescovo e eredi, tuttavia calmate le acque,

questo particolare del diritto di patronato alla famiglia Bondoni fu, con il lodo del card. Francesco Maria dei Medici del 9 maggio 1709, pienamente confermato *“sententiamus, ius praesentandi ad dictos canonicatus....pertinuisse et pertinere ad dictos filios et descendentes Bonaventurae Bondoni”*.

Finao al 1833 i patroni esercitarono quietamente questo loro diritto. Essendo però morto nel 1827 Giuseppe, ultimo maschio dei Bondoni, il Capitolo nella delibera del 21 marzo 1833 rivendicò a se, a norma delle disposizioni testamentarie del fu Antonio Paglialunga, il diritto di patronato. L'intendimento del Capitolo fu vivacemente contestato dal canonico dott. Silvano Senesi, il quale nella sua qualità di discendente della famiglia Bondoni rivendicava a se e ai suoi fratelli il diritto di patronato.

Probabilmente la lettera e lo spirito del testamento dava ragione al Capitolo (parlava infatti di figli e discendenti maschi), ma non specificava se questi dovevano venire dal ramo maschile soltanto o anche femminile. Da qui i contrasti.

Furono nominati due arbitri che studiassero la questione e stabilissero a chi spettava il diritto di patronato. Non si venne però ad alcuna conclusione, perché nel frattempo il canonico Senesi di Roccatederighi e i suoi fratelli citarono il Capitolo, nella persona del Proposto mons. Domenico Pizzetti, davanti al tribunale, al quale rimisero la decisione. Nel frattempo il Capitolo doveva “prestar pazienza” sotto pena, nel caso che il Tribunale avesse deciso in favore dei Senesi, di dover pagare tutte le spese processuali.

Il Capitolo, nella delibera del 27 novembre 1834, decise di prestar pazienza sia per non incorrere nel rischio di sentirsi condannato in caso di perdita al pagamento di tutte le spese, sia anche in considerazione che la giurisprudenza più recente, quando non sia specificamente indicata la discendenza “maschio da maschio” intendeva anche i maschi provenienti da femmine. Nessun rappresentante però si presentò in tribunale. I Senesi non si accontentarono di questo silenzio e pretesero che il Capitolo fosse rappresentato in tribunale da propri delegati. A tal scopo fecero notificare al Capitolo altra citazione il 15 dicembre 1834. Il Capitolo pertanto inviò alla seduta del 29 dicembre 1834 il canonico mons. Domenico Pizzetti e il canonico Niccolò Torriti.

Ma i Senesi non si tennero ancora soddisfatti e citarono di nuovo il Capitolo con un nuovo atto giudiziale il 14 marzo 1835, accusandolo di “non aver prestato pazienza”. Ben comprendendo che ci si trovava davanti a cavilli legali, ed evitare spese e noie, il Capitolo nella adunanza del 17 marzo 1835

unanimente autorizzò il camerlengo canonico Lorenzo Mori “a comparire in giudizio e emettere un atto di vera e propria rinuncia al presunto diritto di patronato, ai soli termini però della disposizione testamentaria del fu Antonio Paglialunga del 7 settembre 1701 e successivo codicillo del 16 agosto 1702, cosicchè verificandosi il caso della mancanza di discendenti maschi della famiglia dei sig.ri Ansano e Bonaventura Bondoni, il Capitolo entri nell’esercizio del diritto accordatogli dal testatore.

Il diritto di patronato laicale durò fino all’anno 1894-95. Nel 1894 infatti morì l’ultimo maschio dell’ultima femmina dei Bondoni. Tanto la famiglia Senesi quanto quella dei Torrarelli non avevano più maschi e pertanto, a giudizio del Capitolo ogni giudizio di patronato laicale avrebbe dovuto cessare.

Nella delibera del 26 dicembre 1894, il Capitolo contestò il diritto di patronato ai sig.ri Senesi Achille e Santi per la nomina da loro fatta del sac. Santi Giorgi al canonicato Paglialunga, riservandosi il diritto di produrre le prove occorrenti a provare la fondatezza della opposizione.

Nella adunanza del 15 gennaio 1895 furono addotte le prove e si concluse: “Risultando dai documenti essere estinta la linea retta dei Bondoni eziandio nell’ultimo maschio dell’ultima femmina il reverendissimo Capitolo nega ai sig.ri Senesi e Torrarelli il giuspatronato del canonicato Paglialunga e attribuisce a sé detto patronato...”. La delibera capitolare non ebbe contestazioni da parte dei Senesi, per cui il diritto di patronato laicale, dopo quasi due secoli, passò definitivamente di diritto ecclesiastico.

Dinamica del Capitolo

La vita del Capitolo era regolata dalle adunanze capitolari, nelle quali si prendevano le varie decisioni e si proponevano e discutevano le Costituzioni, che una volta approvate dal vescovo costituivano l’ossatura della normativa capitolare

A) Adunanze capitolari

Nei tempi antichi il Capitolo si adunava in giorno fisso una volta all’anno e precisamente il secondo giorno dopo la Pasqua di Resurrezione, dopo il vespro; straordinariamente invece, ogni volta se ne presentasse l’urgenza e la necessità.

La riunione avveniva nella Sacrestia della Cattedrale. Nell'adunanza venivano nominati gli ufficiali annuali, cioè il camerlengo. Il priore di coro si estraeva a sorte da un bossolo, nel quale erano notati in schede i nomi di ciascun canonico. Tuttavia questi non poteva essere rieletto nella carica fino a che non fossero sortiti tutti; dovevano tutti i canonici, uno per volta, esercitare tale ufficio che era sì onorifico, ma anche di qualche sacrificio, poiché il canonico preposto a tale mansione era solito, nella notte di Natale, regalare l'Ordinario (cioè il testo) per l'Ufficio Divino a tutti gli altri canonici e cappellani e durante i giorni della Settimana Santa – giovedì, venerdì e sabato quando non si celebra se non dal vescovo – offriva, nello stanzino attiguo alla sacrestia, ai canonici e ai cappellani della cioccolata o altra bevanda (cfr. Anichini). In tale riunione si eleggeva anche un cancelliere, che doveva verbalizzare tutti gli atti del Capitolo e ritenere e conservare in buon ordine le scritture appartenenti al Capitolo nell'archivietto che esisteva nella sacrestia, serrato a due chiavi, una delle quali era conservata dal Proposto e l'altra dal camerlengo (cfr. Anichini).

Dal tempo di mons. Servi e cioè dal 1822 fu stabilito invece che l'adunanza ordinaria si tenesse due volte all'anno. La prima il 30 di aprile per l'elezioni degli ufficiali capitolari⁵; la seconda nel primo giorno non festivo del mese di giugno per l'approvazione della revisione fatta dal camerlengo (cfr Costit. Selvi art. 282). Straordinariamente, come sempre, il Capitolo poteva essere convocato tutte le volte che se ne fosse presentata la necessità.

Il diritto di convocare il Capitolo per le adunanze capitolari è sempre spettato al Proposto. Impedito tuttavia il Proposto, la convocazione del Capitolo era di diritto del canonico più anziano, a meno che questi non fosse un extra-mensiale, nel qual caso questi lo poteva convocare solamente per gli affari che non riguardassero i canonici mensali. In quest'ultimo caso, infine, la convocazione spettava al canonico mensale più anziano.

L'invito per le adunanze capitolari doveva essere indirizzato a tutti i canonici e l'obbligo di presenza era strettissimo. In antico, chi non interveniva senza un giustificato motivo era multato per 6 scudi (cfr. delibera dell'11 dicembre 1934). L'invito doveva farsi su apposita scheda, in scritto, dal Proposto o dal decano con l'indicazione del giorno preciso,

⁵ Se il dì 30 aprile fosse caduto in giorno festivo l'adunanza si anticipava nel primo giorno antecedente al festivo.

luogo e ora dell'adunanza capitolare. L'invito doveva essere consegnato ad personam o lasciato al suo domicilio il giorno antecedente avanti un'ora di notte. La mancanza dell'invito o delle formalità prescritte per il medesimo non portava nullità al Capitolo quando i canonici fossero intervenuti ugualmente all'adunanza.

Per gli affari di piccola entità non si adunava il Capitolo, ma si risolvevano dai canonici radunati in "circolo", avanti o subito dopo l'ufficiatura. Per questo non era necessario alcun invito scritto, ma bastava l'avviso verbale. Le risoluzioni così prese, tuttavia, non dovevano essere registrate nel libro delle delibere.

B) Modo di tenere il Capitolo

L'adunanza capitolare aveva inizio con la preghiera. Il diritto di presiederla spettava a chi aveva diritto di convocarla. I canonici dovevano sedere in Capitolo con lo stesso ordine con cui sedevano in coro. Non si poteva procedersi ad alcuna deliberazione, ma si doveva sciogliere immediatamente il Capitolo quando non intervenivano due terzi dei canonici (art. 298). Registrati i nomi dei presenti dall'archivista o cancelliere, il Proposto e in sua mancanza il decano, prendeva la parola e annunciava il motivo per cui era stata indetta l'adunanza. Quindi chiedeva il parere ai canonici iniziando dal più anziano. A tutti era lecito dire, contraddire, opporre e fare quelle osservazioni che si ritenevano convenienti (art.301). Al termine il Proposto o il decano formulava la sua proposizione, che veniva sottoposta a scrutinio segreto e ciò anche per più volte, fino a che non fosse stata adottata una risoluzione conforme al sentimento dei più.

Non poteva passarsi a trattare un secondo affare se non era stato completamente espletato il primo.

Il canonico che dava il suo parere o prendeva la parola per fare le sue osservazioni doveva stare in piedi e contenersi nei limiti della moderazione, astenendosi da ogni espressione sconveniente o da qualunque ingiuria personale. Doveva ritirarsi dalla stanza capitolare il canonico quando si trattavano questioni inerenti la sua persona, né doveva fare ritorno senza l'avviso del Proposto o del decano. Quantunque tuttavia egli non potesse dare il suo voto in causa propria, aveva sempre il diritto di esporre le sue ragioni e richiedere le obiezioni che gli erano state fatte, in modo da poter dare le necessarie risposte.

Al termine il cancelliere o archivistà doveva redigere apposito verbale con chiarezza e semplicità, senza aggiungere alcuna sua riflessione, ma sintetizzando unicamente gli oggetti trattati, notando il tempo e luogo dell'adunanza, l'invito preceduto, i nomi e cognomi dei canonici intervenuti, quelli degli assenti, la proposizione fatta dal Proposto, i vari pareri espressi dal canonico anziano e dagli altri e finalmente la risoluzione presa dalla maggioranza (art.311).

La minuta della delibera doveva poi essere letta dal cancelliere e quindi sottoscritta dal Proposto o da chi aveva presieduto l'adunanza (art. 312).

I canonici extramensali non potevano assistere a quella parte dell'adunanza nella quale si trattavano interessi che riguardavano unicamente i mensali; pertanto, discussi e risolti gli affari generali e comuni, dovevano ritirarsi, previo l'invito del preposto e la lettura da farsi loro di quella parte di minuta della deliberazione che riguardava anche loro. Nelle adunanze miste di affari parte comuni e generali e parte propri dei soli mensali, se non interveniva il Proposto, la minuta doveva essere sottoscritta dal canonico decano dei mensali anche se il Capitolo era stato convocato dal decano extra-mensale e in parte da lui presieduto.

Sebbene in forza del giuramento che prestavano, i canonici nel loro possesso, fossero tenuti ad osservare un discreto silenzio sugli affari che venivano trattati in Capitolo, tuttavia, nei casi di maggiore importanza e quando venivano trattate cose la cui manifestazione agli estranei poteva far nascere odiosità, scandali o altro grave inconveniente o ritornare in grave pregiudizio del Capitolo, il Proposto, prima di esporre l'affare, poteva esigere da tutti il giuramento "*de non revelando*" il cui obbligo durava fino a che non venisse tolto in altra adunanza capitolare. I canonici che ricusavano di prestare detto giuramento, perdevano per quella volta la voce attiva e dovevano ritirarsi dal Capitolo.

Alla adunanza capitolare dovevano intervenire, pena la puntatura, tutti i canonici. La puntatura si applicava anche a quei canonici che fossero giunti alla adunanza dopo che il Proposto aveva annunciato il motivo della convocazione, come pure quelli che si fossero ritirati prima del termine della seduta. Gli assenti dalla città, invece, erano sottoposti alla puntatura quando la loro assenza non fosse stata riconosciuta giustificata da un legittimo motivo dalla maggioranza dei voti. Ogni adunanza capitolare, infine, doveva

chiudersi con la recita della preghiera, guidata da colui che aveva presieduto la seduta.

C) Presa di possesso di un canonicato

Il canonico legittimamente investito di una prebenda sia mensale che extra-mensale, rimette la sue Bolle munite di Regio exsequatur unitamente all'istanza di essere messo nel reale e corporale possesso della sua prebenda. Il Proposto fa intimare al Capitolo nelle forme consuete, partecipandone l'avviso anche al cancelliere vescovile (art.324). Radunatosi il Capitolo, previo suono della campana maggiore nella stanza consueta, l'archivista, d'ordine del Proposto, fa lettura dell'istanza del postulante, della di lui Bolla di provvisione e del Regione exsequatur. Terminata questa lettura, il Proposto invita i presenti a dire, contraddire e, non essendovi opposizione, fa introdurre il postulante, unitamente a due testimoni scelti a suo piacere e al cancelliere vescovile e dichiara che il Capitolo procede alla installazione in possesso (art.325). Genuflesso il postulante recita avanti al Capitolo la professione di fede a tenore della Bolla di Pio IV *"In Sacrosancta"* e immediatamente pronuncia sopra i Santi Vangeli la seguente formula di giuramento:

"Ego N.N. iuro et promitto debitam devotionem et oboedientiam praesenti Rev.mo Domino Episcopo Grossetano, eiusque successoribus canonice intransibus, me semper et omni tempore adhibiturum Sacrosanctae Romanae Ecclesiae, servata Catholicae fidei unitate, honorem, statum, commoditatem et augmentum in dicendo, proponendo, alligando, consulendo, et singulis actis et modis omnibus procurando, quantum mihi humana fragilitas nesses concesserit. Grossetanae Ecclesiae, Capituli nostri et personarum ipsium iura tam in spiritualibus quam in temporalibus bonis tractare, augere, conabor, et ab iis, quae in damnum, verecundiam vel iacturam dictae Ecclesiae, vel Capituli, vel personarum ipsius vergerent pro viribus praecavebo. Cum feuro requisitus Capitulum venire, legitimo cessante impedimento, veniam et quae secreta tenenda sunt, nemini pendam. Constitutiones dictae Ecclesiae et Capituli in omnibus et singulis inviolabiliter observare conabor. Ita me Deus adiuvet, et haec Sancta Dei Evangelia" (art. 326).

In seguito il Proposto, accompagnato dal Capitolo, dai testimoni e dal cancelliere, conduce il nuovo canonico dai testimoni e dal cancelliere, conduce il nuovo canonico all'altar maggiore, ove gli impone l'abito

canonice e gli fa baciare la mensa dell'altare e toccare le "Carte-gloria" e passando al coro lo fa sedere nell'ultimo stallo. Ritornano tutti nella stanza del Capitolo e alla porta della medesima il Proposto ammette all'abbraccio di pace il nuovo canonico, che fermatosi sulla porta abbraccia successivamente tutti i singoli gli altri canonici ed entrando anche lui dopo gli altri canonici nella stanza capitolare, siede nell'ultimo posto e letto dal cancelliere vescovile l'atto di possesso, si scioglie l'adunanza (art.327).

Il possesso del nuovo canonico deve registrarsi nel libro delle deliberazioni, ma in modo sommario, senza tuttavia tralasciare l'indicazione dei canonici intervenuti alla adunanza (art.328). Alla presa di possesso di un nuovo canonico, i canonici che presenziano devono vestire l'abito canonice secondo la varietà dei tempi (art. 331). Se il cancelliere vescovile appartiene al numero dei canonici, non può assistere o intervenire come canonico e cancelliere simultaneamente, ma se è incaricato di rogare l'atto, sia ammesso come cancelliere soltanto e senza l'abito canonice.

ASSENZE E PUNTATURE

I canonici della cattedrale dovevano prestare il loro servizio a turno, a meno che non si trattasse di solennità, nelle quali era obbligatoria la presenza di tutti. Inizialmente il turno era di 4. Quando furono eretti i canonicati Crespi il turno fu di 5. Con la erezione dei canonici Paglialonga il turno divenne di 6.

Nei tre mesi estivi, cioè luglio, agosto e settembre, erano obbligati al servizio soltanto gli Ebdomadari, eccettuate le solennità dell'Assunzione di Maria SS. E di S.Lorenzo, nelle quali, trattandosi di solennità, ci doveva essere la presenza di tutti. Queste erano le norme. Purtroppo non sempre il servizio fu così preciso e completo come avrebbe dovuto essere.

Dall'esame dei documenti che sono stati consultati, è stato possibile appurare che frequentemente le assenze erano ingiustificate e ciò per vari motivi. L'Anichini adduce *"la rilassatezza della stretta disciplina ecclesiastica"* come primo movente delle assenze dei Capitolari e parla di *"trascurataggine dal servizio divino"*. Osserva che *"riusciva di molta pena, dopo le vigilie notturne nell'inverno, ai tavolini, alle danze, alle crapule, l'alzarsi troppo di buon ora, per andare alla Chiesa a recitar l'ore canonicali"*.

Tale motivo lo si ritrova in un editto di mons. Bernardino Pecci, riportato nel Sinodo del 1725, nel quale prescrive: *<Ordiniamo e comandiamo al coro, che non trascurino di soddisfare l'obbligo loro, poiché mancando frequentemente e con scandalo dei fedeli (il che è molto facile a succedere, specialmente quando nell'ore del coro, quelli che vi dovrebbero assistere si trattengono a passeggiare per le strade e per le piazze o in altri divertimenti)...non sono esenti da colpa grave>*.

I decreti vescovili, però, calcano la mano sul desiderio smodato dei canonici di arrotondare i loro proventi, portandosi ad officiare altre chiese, per celebrare o partecipare ad Uffici funebri. Il vescovo Clemente Politi, in un suo decreto del 22 dicembre 1602, chiama "mercenari" tali canonici. *<Sunt aliqui – dice – qui...nulla iuxta causa moti, audent alibi tanquam mercenarii, celebrare...>*

Mons. Francesco Piccolomini Del Mandolo, dopo aver ricordato il decreto del predecessore, aggiunge: *<...non obstante dicta prohibitione...canonici multoties audeant celebrare extra dictam Ecclesiam Cathedralem, potius causa lucri et avaritiae ducti, quam ex caritate et devotione...>*

Ma il motivo principale per il quale i canonici talvolta trascuravano il servizio divino era l'inclemenza del clima, specialmente nel periodo estivo. Tale motivo è accennato nella relazione di mons. Cesare Ugolini del 7 gennaio 1669, quando osserva che l'obbligo di dire il Mattutino subito dopo Compieta veniva contestato dai capitolari *<propter infirmitam, hiemali tempore, et propter maximos calores tempore aestivo...dicebant tanto oneri resistere non posse...>*. Lo storiografo Anichini, non troppo tenero verso i canonici, li chiama "i nostri delicatissimi canonici" perché specialmente nel periodo estivo cercavano di sfuggire al caldo soffocante e mefitico per portarsi in località più fresche e salubri.

Probabilmente, almeno in questo caso, non si trattava invece di poca cura nel servizio del culto divino, ma di una vera necessità per ritemperare le logore forze fisiche. La Maremma infatti si trovava in uno stato di abbandono e di miseria grandissimo. La vasta pianura era coperta da diverse paludi, più o meno grandi, che rendevano l'aria insalubre e infetta. "L'aria è grave – scriveva il Pecci - ma pure per l'ampiezza della pianura da tutte le parti ventilata, non sarebbe così nociva nei mesi caldi, se non venisse viziata dalle esalazioni di cinque laghi, che in diverse distanze mettono in mezzo la città".

E ancora: “I terreni della pianura possono dirsi piuttosto fertili a grano, ma più potrebbe esserlo se si riparasse alle acque stagnanti...”. E più oltre: “Sono scarse nei paesi le maestranze, stante il poco numero dei medesimi e la gravezza dell’aria, che li rende pigri e abbattuti nella estate particolarmente” (cfr Pecci Antonio: Memorie storiche della città e castella).

Queste espressioni furono scritte nel 1762, ma il quadro doveva essere ancor più triste nei tempi anteriori. Le parole riferite, tuttavia, sono più che sufficienti a presentarci un quadro quanto mai espressivo: aria afosa, febbri che rendevano pigri e abbattuti gli abitanti, costante l’incubo della malaria per le paludi che circondavano la città. La densità della popolazione era scarsissima. La stessa popolazione di Grosseto raggiungeva a stento i 1000 abitanti e l’età media era assai bassa. Non c’è da meravigliarsi pertanto se i canonici del Capitolo grossetano, specialmente nel periodo estivo, usando e spesso abusando delle norme consentite, lasciavano la città. I vescovi tuttavia richiamarono spessissimo i canonici ai loro doveri, condannando severamente queste assenze arbitrarie e ricorsero anche a sistemi coercitivi. Il principale di questi fu l’istituzione delle Puntature.

Con tale termine si intende una sanzione stabilita dal vescovo e codificata nelle Costituzioni capitolari, tendente a ovviare all’inconveniente delle assenze ingiustificate. La sanzione per lo più era di ordine pecuniario e ciò che veniva tolto all’assente ingiustificato veniva devoluto in favore dei presenti o di chi lo sostituiva. Si può dire che non c’è documento che abbia per oggetto il Capitolo che non parli anche delle Puntature. Qui vengono ricordati solamente alcuni di questi documenti, sufficienti tuttavia a farci capire la “mens” del legislatore in questa materia.

Mons. Politi nel decreto del 6 aprile 1596 e in quello del 22 dicembre 1602 dopo aver ricordato a tutti i capitolari il dovere loro incombente di intervenire al servizio in Cattedrale, specialmente nei giorni di quaresima e in quelli festivi, senza vagare di chiesa in chiesa a guisa di mercenari, soggiunge: *<quare decernimus et mandamus quod nullus canonicus audeat quovis praetexto vel quaesito colore alibi missam celebrare...sub poena unius aurei pro qualibet vice...>*.

Lo stesso Capitolo avvertì la necessità di una normativa precisa in materia. Si confronti a tal proposito la delibera capitolare del 21 maggio 1601. Durante la adunanza il canonico Pomponio Sarti rilevò che nonostante le prescrizioni vescovili, tanto il Proposto quanto i canonici molto spesso, senza

causa scusante, si dispensavano dal compiere i propri doveri. Propose pertanto pene pecuniarie per i trasgressori, da trattenersi dal camerlengo dalle distribuzioni. <Sopra detti decreti consigliò che era necessario d'imporre le pene...>. La proposta fu approvata dal Capitolo.

Mons. Francesco Piccolomini Del Mandolo precisò che la tassa addebitata agli assenti venisse percepita dai presenti. Perinto Manneschi, vicario generale di mons. Gerolamo Tantucci, in un suo decreto del 13 agosto 1634 precisa: *<Ordiniamo e comandiamo a tutti i rev.mi canonici che in avvenire non vadano a celebrare Messa o altro divino Ufficio fuori dalla loro chiesa, sotto pena di scudi 2 d'oro da pagarsi ipso facto, che trasgrediranno o che da noi non ne abbiano ottenuto licenza>*.

Mons. Giovan Battista Gori Pannilini nel decreto del 25 febbraio 1651 così si esprime: *<Si haebdomadarius, sive alius, sine causa, non canat Missam tempore debito, punctetur in solidos viginti>*; *<...praedicti de haebdomanda, si Missas non celebrent sine causa legitima, punctentur in uno iulio pro qualibet vice...>*; *<...et nisi tres adsistant celebrationi Missae cantatae, punctentur in medio iulio...>*.

Non considera invece assenza ingiustificata quella che si verifica nei mesi estivi anche se questa si protrae per due mesi, purchè non consecutivi. *<Qui tempore aestivo vel autumnali, quando non est distributiones...>*.

Mons. Cesare Ugolini, nel decreto del 7 gennaio 1669, conferma le puntature già stabilite dai vescovi suoi predecessori e tollera che siano devolute tra i presenti, anche se questo è contrario allo spirito dei sacri canoni. Mons. Falconetti nell'editto del 13 maggio 1703 si rammarica di aver trovato, durante la sua prima visita pastorale, poca diligenza sia nel servizio corale che nelle celebrazioni delle Messe e nella soddisfazione degli obblighi. Si richiama ai decreti precedenti e ordina al camerlengo di provvedere alle opportune puntature. Per quanto concerne la soddisfazione degli obblighi dà tempo sei mesi per mettersi a posto. Mons. Pecci nel Sinodo del 1715 prescrive: *<Non si lasci la Messa conventuale cantata e particolarmente in quei giorni nei quali i canonici sono obbligati applicare pel popolo e pei benefattori>*. *<Tanto i canonici che i cappellani e i chierici avvertino d'esser presenti e pronti nell'intervenire alla Chiesa... particolarmente nelle solennità...>*. *<E se in tali giorni non saranno pronti a fare il loro dovere si puniscano nella pena di una piastra...>*.

Nel decreto del 18 maggio 1726, poi, dopo aver riordato l'obbligo stretto dell'Ufficiatura, stabilisce che <...quei che non si troveranno in coro avanti il fine del Salmo *Venite exsultemus Domino*, quanto si canta il Mattutino, o al primo Kyrie della Messa cantata perdano le distribuzioni di quell'ora>.

Mons. Franci durante la visita pastorale del 1755: <*Qui non interveniat horis canonicis, incidat in poenas, quibus Capitulum utitur, arbitrio nostro locis piis applicandas... . In omissione tamen satisfactionis Massarum, Festi et Anniversarii, poensi sjnodalibus puniatur...>.*

Mons. Fabrizio Selvi riserva l'intero Titolo XII delle Costituzioni capitolari all'argomento "Puntature". Egli, per così dire, codifica ciò che gli altri vescovi avevano ordinato via via e pertanto anche in questo caso il documento si presenta quanto mai preciso ed esatto. La materia è trattata in 34 articoli dal 243 al 277. Negli artt. 243-44-45-46 vengono indicate le varie Puntature nelle quali incorreranno gli assenti ingiustificati. Per ogni Ora canonica c'è una tassa prestabilita. Gli artt. 247-48 indicano quando un capitolare debba ritenersi assente: ciò può avvenire sia per l'ingresso tardivo al coro, alla Messa o ad altra Ufficiatura, sia per la partenza precipitosa prima che l'Ufficiatura sia terminata. Gli artt.249-54 sono dedicati a precisare chi debba ritenersi legittimamente assente e quindi esente da puntatura. Tali sono, per es. il Proposto nella cura delle anime, il canonico teologo nel giorno che tiene lezione di Scrittura nella Cattedrale, il canonico penitenziere nell'esercizio del suo ministero... gli infermi, ecc... .

Le puntature degli assenti sono divisibili in ugual misura tra coloro che realmente e personalmente intervengono al coro. Gli articoli che vanno dal 257 al 271, dopo aver precisato che l'incarico di scrivere le puntature nell'apposito Registro spetta allo Ebdomadario, dettano norme precise riguardanti questa operazione, come devono essere conservati i Registri, come, al termine dell'anno, devono essere fatti i conteggi delle puntature e le relative distribuzioni tra i presenti. Gli ultimi articoli del Titolo, cioè gli articoli 272-77, infine riportano il tariffario da applicarsi a coloro che intervengono alle altre Ufficiature che non sono specifiche dei Capitolari, quali l'intervento a funerali, ad uffici funebri... Per questi interventi, mentre viene precisato l'emolumento spettante, non si indica la puntatura trattandosi, come detto, di intervento non di obbligo.

Le Costituzioni Selvi sono quelle che hanno retto e reggono la vita del Capitolo, fino al presente e pertanto conservano la loro validità anche in

questo argomento. C'è semmai da notare che nel 1941 nell'Assemblea del 24 ottobre fu approvata una revisione che, pur conservando l'ossatura delle Costituzioni Selvi, si adattò alle norme del codice di diritto canonico. Per quanto riguarda specificatamente l'argomento che viene qui trattato si fa una distinzione fra Puntatura e Multa. La Puntatura non è più considerata una tassa da far gravare sugli assenti, ma la acquisizione di un diritto per i presenti: la partecipazione alle distribuzioni. La multa invece è la tassa da addebitarsi a chi non compia una determinata azione sacra (art.257). Il cumulo di tali multe sono devolute in favore della Venerabile Opera di Maria SS. delle Grazie. In appendice, in apposite tabelle vengono indicate le solennità; quando è obbligatoria la presenza al coro dell'intero Capitolo a tutta l'Ufficiatura o ad alcune parti soltanto; i punti di lucro stabiliti per le presenze e le multe per le assenze.

Nonostante che Puntature e Multe non abbiano perduto la loro validità non sembra qui opportuno soffermarsi nei dettagli anche perché la persistente svalutazione monetaria rende irriskorie le cifre riportate nel documento e pertanto si rimanda direttamente al testo chi volesse approfondire l'argomento.

PRIVILEGI DEL CAPITOLO GROSSETANO

Con la parola "Privilegio" si intende quella norma che, in deroga al diritto comune, stabilisce una posizione, per lo più favorevole. Il Privilegio si acquista, oltre che per concessione dell'autorità che ha emanato la norma generale, anche per legittima consuetudine o per prescrizione. Una volta acquistato, ove non consti il contrario, deve ritenersi perpetuo, ma si estingue per revoca da parte del concedente o quando col passare dei tempi vengano a verificarsi tali situazioni che rendano il privilegio "noxium" (c.77 CJC).

Come ogni Capitolo, anche quello grossetano ebbe col tempo i suoi privilegi.

1. Privilegio di eleggere il proprio vescovo

Non si conosce come abbia avuto origine tale privilegio, se per concessione della Santa Sede o per consuetudine. E' più probabile però la seconda ipotesi, poiché la prassi di eleggere il vescovo da parte del Capitolo era, nei tempi antichi, piuttosto frequente. Era forse una derivazione dell'uso ricorrente nei primi tempi del cristianesimo, quando era la viva voce della comunità cristiana ad indicare la persona del nuovo vescovo. In questi casi quando cioè la nomina era fatta dal Capitolo, la Santa Sede si limitava a ratificare l'operato.

Se oscura è l'origine della facoltà, si conosce invece bene quando il privilegio venne a cessare. Ciò avvenne al tempo di papa Giovanni XXII, il quale vietò, non solo al Capitolo di Grosseto, ma ad ogni altro Capitolo delle Chiese di tutta la cristianità, l'elezione dei propri vescovi. Pertanto l'ultimo vescovo eletto dal Capitolo di Grosseto fu fr. RESTAURO, alla cui elezione si provvide con grande celerità nel 1305 o 1306, subito dopo la morte del predecessore Giovanni, proprio per non perdere tale privilegio. Il Papa Clemente V ratificò e confermò l'elezione, ma come detto con l'elezione di fr. Restauro venne a cessare tale privilegio.

2. Privilegio di eleggere i canonici

Anche di questo privilegio non è dato conoscere l'origine. Probabilmente si deve ripetere quello che è stato detto per il privilegio precedente. Le notizie raccolte ci assicurano che nella prima metà del sec.XVII, esso sussisteva ancora, benché i vescovi varie volte avessero tentato di avocare a se la facoltà di nominare i canonici. Ne erano seguite liti, controversie, cause. Nel 1614 il Capitolo elesse un proprio Procuratore incaricato di tutelare questo diritto.

Una deliberazione capitolare del 26 gennaio 1653 ci riferisce come l'allora vescovo di Grosseto mons. Giovan Battista Gori Pannilini, ad evitare tali contrasti e liti, propose al Capitolo una transazione per la quale egli assumeva l'onere di tutte le spese occorse per le questioni precedenti. Tuttavia nulla anche lui ottenne dal Capitolo riguardo alla elezione dei canonici, poiché osserva l'Anichini a pag. 98 vol. I, il vescovo <non ha nell'elezione dei canonici veruna ingerenza a riserva della presentata da farsi avanti a lui>. Tale asserzione dello storico è altresì un argomento per arguire che anche al tempo nel quale egli scriveva, cioè nel 1760, tale

prassi sussisteva ancora. Il vescovo pertanto aveva solo il diritto, prima che i canonici eletti dal Capitolo venissero immessi al possesso del proprio Beneficio, di confermare e approvare il nuovo eletto. Quanto sopra, valeva per tutti i canonici mensali: la presentazione e la nomina era fatta dal Capitolo.

Per i canonici Crespi, invece, avendo il testatore lasciato lo ius patronato al Pubblico generale consiglio di Grosseto, la presentazione e la nomina venne sempre fatta da questo e quando al Consiglio della comunità subentrò il Regio Potere, fu la pubblica autorità regia a presentare e nominare i detti canonici.

Anche il canonico di eredità Paglialunga veniva presentato e nominato dal legale Patrono, cioè dai discendenti della famiglia Bondoni. La prassi di presentare e nominare i canonici da parte del Capitolo, cessò sotto il pontificato di Pio IX. Questo avocò a se la nomina di tutti i canonici. In un suo Motu Proprio infatti dispose che *<amnes canonicatos et proebendas ceteraque beneficia ecclesiastica ex tunc usque ad voluntatis suae beneplacitum, collationi et dispositioni suae reservavit, decernens ex tunc irritum et inane, si secum super his a quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contingerit attentari...>*.

Tuttavia dai dati raccolti nell'archivio di Curia è facile arguire che ancor prima che il Papa emanasse la suddetta disposizione, il Capitolo grossetano non doveva essere tanto attaccato, come ai tempi passati, al proprio diritto. Spesso infatti il Capitolo trascurava di presentare e nominare i canonici, quando qualche prebenda rimaneva vacante, sicchè doveva intervenire il vescovo.

Nella Bolla di nomina per es. del rev.mo can.co Angelo Bartalucci si legge: *<Essendo vocato e vacando attualmente uno dei canonici mensali della Chiesa nostra Cattedrale...per rinuncia del rev.mo sig. can.co Antonio Malintacchi avvenuta il 1.5-1863, ultimo rettore e pacifico possessore del medesimo, il cui giuspatronato si riconosce appartenere al rev.mo capitolo il quale non avendo nominato né presentato nessun candidato, Noi esercitando una nostra competenza...nominiamo...>*.

Dopo Pio IX anche i suoi successori si riservarono il diritto di nominare i canonici. Si possono vedere a questo proposito nell'archivio della Curia le Bolle di nomina emanate da Leone XIII e Pio X. L'ultima parola su questo argomento fu scritta con la promulgazione del Codice di diritto canonico

del 1971, quando al canone 403 esplicitamente dichiarato che la nomina dei Capitolar deve esser fatta dal vescovo *“reprobata quavis contraria consuetudine et revocato qualibet contrario privilegio, audito tamen capitulo”*.

3. Privilegio di indossare la Cappa Magna

Il suddetto privilegio fu l'unico, per quanto riguarda gli abiti, che godè il Capitolo grossetano nel corso di circa due secoli. Mons. Bagalà-Blasini nella sua relazione alla Santa Sede del 1881, l'anno stesso della sua morte, chiaramente si esprimeva: “Questo (la Cappa Magna con la pelle cinerizia) è l'unico privilegio di cui gode il Capitolo di Grosseto”.

Il privilegio consistè nel poter indossare “la Cappa magna con rocchetto al modo che se ne ornano i Capitolari di S. Pietro” e fu concesso al Capitolo di Grosseto da papa Clemente XI nell'aprile 1708. Fu concesso in occasione di un Pio Legato del fu Giovanni Antonio Boldrini. Questi il 28 febbraio 1704 fece rogare da ser Fabio Bonaventura Nuovi di Monticchiello il suo testamento indicando in esso il suo erede universale; senonchè nel codicillo del 22 marzo dello stesso anno impose al suo erede l'onere del pio legato di corrispondere al Capitolo la somma necessaria per il conseguimento del privilegio della Cappa magna. Il Capitolo si adunò per discutere sulla opportunità o meno di accettare il Legato e il 28 marzo 1706, con apposita delibera, fu stabilito di accettarlo. Fu inoltrata la petizione alla Santa Sede. Questa concesse il privilegio, ma impose al Capitolo l'onere di erigere 2 cappellanie. E cominciarono qui le...dolenti note. L'erezione avvenne il 24 maggio 1708 e da quella data, avendo ottemperato alle prescrizioni apostoliche, i canonici incominciarono con diritto a poter godere del privilegio.

4. Altri privilegi

Agli inizi del corrente secolo, un giovane canonico si adoprò molto per la concessione al Capitolo grossetano di altri privilegi. Fu il canonico prof. Antonio CAPPELLI. Questi, già nella adunanza capitolare del 19 ottobre 1908, propose che <siccome quasi tutti i Capitoli della Toscana, specie quelli delle Diocesi viciniori, hanno ottenuto dalla Santa Sede dei privilegi che li fanno distinguere dagli altri del clero, che non sono canonici”, si inoltrasse alla Santa Sede apposita istanza e si chiedesse almeno il “collarino paonazzo”.

La proposta di Cappelli fu avversata da un altro capitolare: il can. Dinanzi. Questi fece osservare che *<sebbene anche lui non neghi che dal lato estetico un collarino paonazzo sia una bella cosa e riconosca anzi che in qualche rara circostanza avere il suo collarino paonazzo possa essere anche utile, tuttavia poiché nel caso presente si tratta di un privilegio, e dovendo, all'idea di privilegio essere intimamente connessa quella di benemerenza, così che mancando l'una non dovrebbe aver luogo il secondo, non crede che sia nella dignità del Capitolo, anche se alla benemerenza avesse diritto, di chiedere il privilegio>*. Il can. Cappelli insistè nella sua proposta e chiese la votazione. Intervenne allora il Proposto Chiarini che suggerì di rimettere il tutto alla prudenza del vescovo.

Il vescovo infatti prese a cuore la questione, presentò l'istanza alla Santa Sede con una sua particolare commendatizia e nella adunanza del 19 marzo 1910 venne letta una lettera di S.E. mons. Ulisse Carlo Bascherini indirizzata al rev.mo Capitolo, nella quale si complimentava per i privilegi che erano stati concessi da parte della Santa Sede. Venne pure letto il Breve di S.S. Pio X, che enumerava i privilegi concessi. Questi non si limitavano al collarino (pazienza) violaceo già auspicato dal canonico Cappelli, ma consistevano nella facoltà di poter indossare la mozzetta, di usare la palmatoria (bugia), nelle cerimonie nelle quali fosse presente il vescovo; nel poter portare un cordone violaceo su cappello e una piccola croce pettorale, o altra insegna in onore di S. Lorenzo e una zona di seta nera con bordi paonazzi e nappa nera. I canonici, commossi da sì grande magnanimità, ringraziarono il S. Padre il 22 marzo 1910 con queste espressioni: *<I canonici della Cattedrale di Grosseto, onorati da V.S. Privilegi che rendono più veneranda l'antichità della loro Chiesa, mentre grati venerano in Voi il Beato Pietro, confermano la loro devozione non mai mossa dal vento di nuove dottrine>* (chiara allusione al movimento modernista).

5. Cappa Magna con pelle di ermellino

Nel 1912 ai canonici del Capitolo grossetano fu concesso il privilegio di poter indossare la Cappa Magna con pelle di ermellino. Veramente tale facoltà era stata desiderata immensamente dopo che era stato ottenuto il privilegio della Cappa Magna con pelle di pittigrino (cinerizia). Si sa infatti che nella adunanza capitolare del 12 aprile 1711 i canonici avevano deliberato di impetrare dalla S. Congregazione il privilegio di poter sostituire l'ermellino alla

pelle cinerizia “che copre l’ermisino rosso della cappa” e il vescovo, mons. Bernardino Pecci, nella relazione presentata alla S. Congregazione del Concilio nell’anno 1712 si era reso interprete dei sentimenti dei suoi canonici e aveva supplicato *<ut facultatem cappam magnam cum pelle ermellini eisdem concedere dignantur>*. Tuttavia non fu approdato a nulla.

Agli inizi del ‘900 tuttavia tale desiderio si presentò con maggiore intensità. Ne dove’ essere al corrente anche l’opinione pubblica, se nella delibera del 17 giugno 1909 il solito can. Prof. Cappelli riferì come una pia signora si fosse offerta di pagare la Cappa Magna con pelle di ermellino a tutti i canonici. Questi presero atto dell’intenzione e decisero di accettare la donazione, purché questa non avesse importato alcun onere per il Capitolo. Nella adunanza del 9 ottobre 1911, sempre il can.co Antonio Cappelli, *<avuto sempre riguardo al decoro dell’antichissima Chiesa grossetana e considerato che attualmente le vicine Cattedrali e Collegiate sono onorate di tale onorifico contrassegno>* propose di iniziare le pratiche per ottenere il privilegio della Cappa con pelle di ermellino. Si inoltrò la domanda e anche questa volta la Santa Sede rispose affermativamente e con Rescritto del 13 dicembre 1911 venne concesso quanto domandato. Si iniziò da quel momento a indossare sia l’una che l’altra Cappa Magna: la cinerizia nel periodo invernale; quella bianca nel periodo estivo. Si stabilì anche apposito regolamento per usare dei privilegi ottenuti.

Nella adunanza del 14 aprile 1910 si stabilì infatti:

- 1) In tutti i giorni festivi e in quelli ai quali nelle singole Ufficiature interviene il coro, d’obbligo l’intero Capitolo, i rev.mi canonici sono tenuti a vestire la Cappa di pelle cinerizia o quella di ermellino secondo il tempo stabilito; parimenti verrà usata la Cappa nelle associazioni funebri con intervento del Capitolo, ancorché questo sia rappresentato dal solo turno dei sei, ossia dal cosiddetto Mezzo Capitolo.
- 2) Nei giorni non festivi, nei quali è obbligato all’Ufficiatura il turno dei sei canonici, questi dovranno indossare la mozzetta violacea la quale potrà pure usarsi se la detta Ufficiatura sia preceduta o seguita da altra Messa cantata o da un anniversario funebre.
- 3) Nel periodo estivo, quando è obbligato al coro il turno dei 4 canonici, l’uso della mozzetta sarà continuato nei giorni festivi, eccettuate le solennità di S.Lorenzo e dell’Assunta, nelle quali è d’obbligo vestire la cappa.

- 4) L'uso della Palmatoria sarà obbligatorio nelle Messe cantate e nella conventuale e in tutte le funzioni capitolari come pure nelle Messe di turno, alle ore, nei giorni festivi.

6. *Privilegio delle calze paonazze*

L'ultimo privilegio, in ordine di tempo, concesso al Capitolo grossetano fu quello di poter indossare le calze color paonazzo. Fu concesso per interessamento di S.E. mons. Gustavo Matteoni, con Breve del 13 giugno 1932 n.610. Il vescovo Matteoni aveva già ricevuto la nomina ad arcivescovo ed in attesa di prendere possesso della sua nuova sede di Siena, era stato il 18 marzo 1932 nominato amministratore apostolico di Grosseto. Il 15 maggio aveva fatto il suo ingresso a Siena.

La notizia del Breve Pontificio relativo al nuovo privilegio fu data nell'adunanza capitolare del 16 giugno 1932 dal V.G. mons. Dianzani. L'arcivescovo Matteoni con una sua lunga lettera volle complimentarsi con il Capitolo e si assunse anche le spese del Breve che raggiunsero la cifra di L. 75. Il Capitolo a sua volta ringraziò fervidamente il S.Padre con lettera del 26 dicembre 1932 e analogo e riconoscente ringraziamento fu inviato anche a mons. Matteoni.

7. *Privilegio della Mozzetta ai cappellani corali*

Anche i cappellani corali ebbero le loro insegne particolari. Nella delibera infatti del 9 ottobre 1911 sopra ricordata, il can.co prof. Cappelli fece notare che *<poiché i cappellani della Cattedrale usando nelle Uffiziature corali la sola Cotta non si distinguono dai chierici minori> era d'uopo <di poter attuale per essi l'uso dell'Almuzzio cum gufo, abito dell'antico clero cittadino, desiderandosi coll'ottenere tale prerogativa, conservare una memoria storica nel Capitolo grossetano>*. Anche questo privilegio fu concesso.

Nella adunanza del 10-2-1912 anche per i cappellani fu approvato apposito regolamento. Si stabilì:

a) Nelle feste e in quei giorni nei quali i rev.mi capitolari vestono la cappa magna, i RR. Cappellani debbono usare la mozzetta di merinos scarlatto.

b) L'uso dell'antico Almatium cum gufo è d'obbligo: 1) nelle solennità dai primi ai secondi vesperi con la completa inclusive; 2) nelle Uffiziature

nelle quali si comprendono funzioni capitolari, processioni, benedizioni col SS. Sacramento e assistenza alla predica; 3) negli Uffici di requiem del 2 novembre, in morte o anniversario dell'ultimo vescovo defunto e in die obitus d'un rev.mo canonico; 4) nell'anniversario della consacrazione di mons. Vescovo; 5) negli accompagnamenti funebri ed esequie nelle quali interviene il collegio capitolare.

ABOLIZIONE

A) Motu proprio di Paolo VI del 21-6-1968 sulla riforma e l'uso delle insegne pontificali.

I privilegi dei quali fino a questo momento si è parlato, furono aboliti dalla Instructio della S. Congregazione per il Clero del 30 ottobre 1970 entrata in vigore per l'Italia con la prima domenica di avvento del 1971. Ancor prima di tale data, però, dopo il Concilio Vaticano II, la Chiesa era entrata, si può dire, in un clima di maggiore austerità. Ogni Capitolo e pertanto anche quello grossetano già faceva volentieri a meno di mettere in mostra le proprie insegne.

Nel 1968 inoltre il Santo Padre Paolo VI con suo Motu Proprio regolarizzò l'uso delle insegne pontificali.

Il documento pontificio riguarda direttamente quelle insegne che erano proprie dei vescovi e che con l'andare del tempo erano entrate in uso anche a persone non ornate del carattere episcopale e pertanto per se non riguarda i privilegi del nostro Capitolo. Tuttavia era chiara la mente del legislatore: meno trionfalismo.

B) Instructio "Ut vive sollicite" del 31 marzo 1969 e conseguente istruzione della Sacra Congregazione per il Clero del 30 aprile 1970.

L'Instructio e soprattutto la successiva istruzione della Sacra Congregazione per il Clero portarono una parola definitiva su questo argomento. Fu stabilito pertanto che dovranno ritenersi aboliti tutti i privilegi anche se antichi, per i quali fosse stata data una qualche facoltà di portare insegne proprie delle persone insignite del carattere episcopale. La mozzetta di colore violaceo può essere portata solamente dai canonici insigniti del carattere episcopale, mentre gli altri canonici possono portare solamente la mozzetta nera con bordo violaceo; vengono soppressi altresì la zona, le calze rosse, le scarpe

con fibbia, la talare violacea, il rocchetto, la mitra, il pastorale, l'anello, la croce pettorale...

Il Consiglio di Presidenza della CEI alla quale, come del resto a tutte le altre Conferenze Episcopali, la Sacra Congregazione aveva demandato la facoltà di fare applicare le dette norme, nella sessione del 3-5 febbraio 1971 propose che le predette norme entrassero in vigore su tutto il territorio nazionale con la prima domenica di avvento del 1971.